CCLXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Maldini presenta la relazione sul disegno di legge per l'ordinamento degli arsenali marittimi. = Annunzio delle dimissioni da deputato, dell'onorevole Giacomelli. = Votazione a scrutinio segreto dello stato di prima previsione dell'entrata per il* 1882. = *Verificazione dei poteri. = Discussione del bilancio di prima previsione per il* 1882 *del Ministero del tesoro — Si approvano senza discussione i primi* 18 *capitoli — Il deputato Finzi domanda la presentazione di un disegno di legge che riconosca altre categorie di debiti per spese anticipate dai comuni in tempo di guerra — Risposta del ministro delle finanze — Sul capitolo* 19 *parlano i deputati Cavalletto, Luchini, Morini, Mantellini, il presidente del Consiglio, il relatore della Commissione Leardi, Mocenni ed il ministro Magliani — Si approvano i capitoli dal* 19 *al* 25 *— Si approva un ordine del giorno proposto dalla Commissione al capitolo* 26, *e si approvano i capitoli dal* 26 *al* 30 *— Il ministro Magliani accetta la diminuzione portata al capitolo* 31 *— Dichiarazioni del relatore Leardi — Si approvano i capitoli dal* 31 *al* 35 *— Sul capitolo* 36 (*Personale per il servizio del tesoro*) *parla il deputato Arisi, al quale risponde il ministro Magliani — Si approvano i capitoli dal* 35 *al* 91. = *Proclamazione del risultato della votazione fatta in principio di seduta. = Sul capitolo* 92 *del bilancio del tesoro parlano ripetutamente i deputati Ricotti, Simonelli, il ministro Magliani ed il relatore Leardi — Si approvano i capitoli dal* 92 *al* 136 *— Sul capitolo* 137 *parla il deputato Siccardi e gli risponde il ministro Magliani — Si approvano tutti i capitoli del bilancio e l'insieme della spesa. = Il deputato Minghetti presenta la relazione sul disegno pel riconoscimento giuridico delle società operaie — Il deputato Berti Ferdinando ne chiede l'urgenza la quale è ammessa. = La Camera approva poi i primi quattro articoli del disegno di legge per il bilancio del tesoro, ed un ordine del giorno della Commissione — Il deputato Branca propone un emendamento all'articolo* 5 *— Il ministro Magliani, il deputato Morana ed il relatore Leardi gli rispondono — Replica del deputato Branca, il quale ritira il suo emendamento — L'articolo* 5 *ed ultimo del disegno di legge è approvato. = Votazione a scrutinio segreto del bilancio del tesoro — Proclamazione della votazione. = Annunzio d'una domanda d'interrogazione del deputato Maranca al ministro dell'interno, il quale risponde — Il deputato Maranca ringrazia. = Una domanda d'interpellanza del deputato Sanguinetti A. riguardante la diminuzione del prezzo del sale viene rimandata ad altro tempo dopo preghiera del presidente del Consiglio. = Discussione del disegno di legge sul riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane — Parlano ripetutamente su questo disegno di legge i deputati Di Sant'Onofrio, Romeo, ai quali rispondono il presidente del Consiglio ed il relatore deputato De Renzis — Si approva il disegno di legge. = Discussione del disegno di legge per proroga dell'esercizio delle strade ferrate — Su questo progetto parlano ripetutamente i deputati Spaventa, Branca, Cavalletto, Chiaves, che propone una lieve modificazione all'articolo* 6, *il relatore della Commissione deputato Ercole, ed il ministro Baccarini — Si approvano i* 6 *articoli della legge con la modificazione Chiaves accettata dal ministro e dalla Commissione. = Il deputato Sandonnini propone si discuta il disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano* 29 *giugno* 1881 *— Il deputato Fortunato, relatore, si oppone — I deputati Berti F., Merzario, Massari, Di Revel fanno proposte consimili — Sono respinte meno la proposta Merzario tendente a far discutere il disegno di legge: Aggregazione della frazione di Rovellesca al comune omonimo — Si passa alla discussione di questo progetto — I deputati Di Rudinì e Billia si oppongono alla sua approvazione — Il relatore Merzario ed il presidente del Consiglio ne sostengono*

l'approvazione — Il disegno di legge è approvato. = Il deputato Lugli fa la proposta che la Camera si aggiorni fino al 9 gennaio — I deputati Delvecchio, De Renzis, Pandolfi, Pullè, Cancellieri fanno consimili proposte — È approvata quella del presidente del Consiglio la quale è per l'aggiornamento della Camera fino al 18 gennaio. = Il presidente estrae a sorte il nome dei deputati che dovranno, insieme alla Presidenza, recarsi a complimentare le LL. MM in occasione del capo d'anno. = Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella tornata e proclamazione della votazione medesima.

La seduta comincia alle ore 12 5 pomeridiane.

Il segretario Ferrini legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Luporini, di giorni 4; Villani, di 5; La Cava, di 4; Della Rocca, di 5: Damiani, di 6; Vollaro, di 8; Giovannini, di 8; Cagnola G. B., di 8; Serristori, di 8; Giera, di 8; Martini G. B., di 8; Camici, di 8;

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Maldini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MALDINI, *relatore.* Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'ordinamento degli arsenali militari marittimi. (V. *Stampato,* n° 165-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

COMUNICANSI LE DIMISSIONI DA DEPUTATO DELL'ONOREVOLE GIACOMELLI ANGELO.

PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera della seguente lettera:

« Onorevole signor presidente. La prego di volere dar parte alla Camera della mia dimissione da deputato del collegio di Treviso per ragioni di famiglia, e mi permetto di aggiungere che in questa risoluzione dovrei insistere anche quando dalla benevolenza della Camera mi fosse accordato un lungo congedo.

« Angelo Giacomelli. »

Do atto all'onorevole Angelo Giacomelli delle dimissioni date, e proclamo vacante il collegio di Treviso.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DELLO STATO DI PRIMA PREVISIONE DELL'ENTRATA PEL 1882.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per iscrutinio segreto dello stato di prima previsione dell'entrata del 1882.

Ricordo agli onorevoli deputati che dopo questa votazione ve ne saranno altre; e quindi li prego di non allontanarsi dall'Aula, affinchè si possa compiere il nostro mandato.

(*Il segretario Capponi fa la chiama.*)

Si lascieranno le urne aperte.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione di poteri.

Do comunicazione alla Camera della seguente deliberazione della Giunta delle elezioni:

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 21 corrente, ha verificato non essere contestabile la elezione seguente; e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima:

« Roma IV collegio — Lorenzini Augusto.

« Il presidente della Giunta, firmato: Ferracciù. »

Do atto alla Giunta delle elezioni della precedente comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti al momento della presente convalidazione, proclamo eletto il deputato del IV collegio di Roma, l'onorevole Lorenzini Augusto.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PEL 1882 DEL MINISTERO DEL TESORO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di prima previsione della spesa per l'anno 1882 del Ministero del Tesoro. Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se egli accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge proposto dalla Commissione.

CAPPONI, *segretario, dà lettura del disegno di legge*. (V. *Stampato*, n° 228-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora chiedo all'onorevole relatore se, oltre l'ordine del giorno che la Commissione propone al capitolo 26, ve ne siano altri che riguardino la discussione generale.

LEARDI, *relatore*. Nessun altro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Si passerà alla discussione dei capitoli. (*Conversazioni*)

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Oneri dello Stato*. — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria), lire 416,306,376 29.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto a partito lo stanziamento del capitolo 1.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli fino al 18 inclusivamente:)

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria), lire 6,323,309 44.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie), lire 1,305,063 77.

Capitolo 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie), 1,100,000 lire.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (Spese fisse), lire 111,876 43.

Debiti redimibili. — Capitolo 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria, lire 22,968,751 46.

Capitolo 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 14,855,821 53.

Capitolo 9. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 3,607,897 39.

Capitolo 10. Interessi dovuti alla Banca Nazionale nel regno (convenzione del 1° giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata con la legge 28 agosto 1870, n° 5857, lire 748,153 44.

Capitolo 11. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 741,250.

Capitolo 12. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 28,981,095.

Debiti variabili. — Capitolo 13. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse), lire 452,720 59.

Capitolo 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie), lire 400,000.

Capitolo 15. Interessi dei Buoni del tesoro (Spesa obbligatoria), lire 8,774,307 25.

Capitolo 16. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 1,700,000.

Capitolo 17. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria), lire 29,541,386 e centesimi 99.

Capitolo 18. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1882 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa obbligatoria), lire 700,000.

Capitolo 19. Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n° 1731, ed altri assegni congeneri (Spesa obbligatoria), lire 1,028,000.

FINZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale capitolo, onorevole Finzi?

FINZI. Su tutta questa categoria di debiti. Poichè ve ne ha uno, che pur non essendo iscritto qui, pure non può mettersi in dubbio, e meriterebbe di figurare in questo bilancio...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo 19.

FINZI. Le mie osservazioni si riferiscono non propriamente al capitolo 19, ma a tutta questa categoria di passività. Qui io non ne vedo figurare una la quale certamente non ha minor ragione di essere di tutte le altre, per la sostanza alla quale si riferisce.

È vero che non si sono riconosciuti i crediti verso i Governi provvisori di Lombardia e del Veneto, nonchè quelli dei comuni della Toscana, per anticipazioni fatte al Governo per mantenimento delle truppe del generale d'Asper, cioè del corpo austriaco d'occupazione dopo il 1849, è vero altresì che non si è riconosciuta finora la legittimità di tali azioni creditorie, ma solamente è stato am-

messo il carattere supremo d'equità di questi crediti, opponendosi però costantemente l'insufficienza delle finanze italiane a provvedere alla soddisfazione dei medesimi, quantunque nessuno dei Ministeri succedutisi da vent'anni a questa parte, ne abbia mai disconosciuto la reale esistenza e l'effettivo valore.

Ora è ben noto che un disegno di legge per la liquidazione e consacrazione di questi crediti venne presentato alla Camera; e sul medesimo una Commissione delegata dalla Camera stessa presentò una relazione, di cui era autore l'onorevole Mantellini, e che, secondo me è di un merito indiscutibile.

Dopo d'allora, essendo quel disegno di legge caduto in conseguenza della chiusura della sessione parlamentare, nessun altro ministro di finanze si è più dato pensiero di richiamarlo in vita.

Orbene, quelle ragioni che potevano tenere in sospeso le determinazioni del ministro delle finanze fino a questo momento, vale a dire la situazione poco prospera della finanza pubblica, non sono omai più ammissibili. E siccome una azione creditoria indisputabile quantunque non in grado d'essere portata dinnanzi ai giudici ordinari, non potrà mai perdere del suo valore effettivo ed andare dimenticata, così io mi permetto di chiedere all'onorevole ministro delle finanze se veramente sia suo proposito di venir a capo presto di questa antica pendenza, e se sia suo proposito di presentare immediatamente un nuovo disegno di legge al riguardo, ovvero di richiamare quello succitato allo stato in cui venne lasciato di seguito agli studi della Commissione parlamentare del 1873 ed alla relazione dell'onorevole Mantellini.

Mi è tanto più grato di richiamarvi a tale pendenza in questo momento, inquantochè vedo l'onorevole presidente del Consiglio a fianco dell'onorevole ministro delle finanze. (*Il presidente del Consiglio parla con l'onorevole Di Lenna*)

Io prego l'onorevole interruttore di riservare ad altro momento la sua conversazione, perchè desidererei che l'onorevole presidente del Consiglio fosse lasciato libero d'udirmi (*Si ride*) e di attendere a quanto io espongo. Infatti l'onorevole Depretis, per precedenti impegni e per antiche convinzioni, ben definite e spiegate in questa Camera a questo riguardo, è certamente consenziente con me; onde rivolgo la mia preghiera anche a lui per avere affidamento dall'uno e dall'altro ministro che quest'obbligo antico, tenuto sì lungamente sospeso ed insoddisfatto per riguardo alle condizioni infelici delle nostre finanze, non abbia ulteriormente a restare nell'oblio come lo fu finora, e si determinino a dichiarare schiettamente che presenteranno provvedimenti atti a rendere soddisfatta nonchè una fidente aspettativa, bensì ad adempiere degli impegni che sarebbe vergognoso per lo Stato di volere eludere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io faccio osservare all'onorevole Finzi che il capitolo 19 ora in discussione concerne l'indennità dovuta agli impiegati...

FINZI. Non ho parlato del capitolo 19.

MINISTRO DELLE FINANZE... a termini degli articoli 22 e 23 della legge del 1864, imperocchè, secondo la disposizione di questa legge gli impiegati i quali abbiano meno di 25 anni ma più di 10 anni di servizio non hanno diritto a pensione vitalizia.

FINZI. Ma non ho parlato del 19 che era stato votato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ond'è che il capitolo 19 non ha nulla a che fare...

FINZI. Non parlo di quello.

MINISTRO DELLE FINANZE... colla questione a cui ha fatto allusione l'onorevole Finzi col suo discorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi vorrebbe aggiungere un capitolo a questa categoria di debiti variabili.

FINZI. Voleva aggiungere una numerazione successiva.

PRESIDENTE Precisamente aggiungere un capitolo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sta bene. Ma la questione delle indennità dovute ai comuni veneti e lombardi per l'occupazione austriaca, e all'indennizzazione per danni di guerra, è molto complessa ed è non solamente finanziaria, ma anche di ordine politico, e mi pare non possa essere trattata incidentalmente in questa occasione, nè potrei permettere, per parte mia, l'aggiunta di un altro capitolo del bilancio in una materia che deve essere regolata da leggi speciali e preceduta da lunghe e mature discussioni. Onde è che io pregherei l'onorevole Finzi di riservare le sue osservazioni al momento opportuno in cui codeste questioni possano essere maturamente ponderate e discusse dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Parlo alla mia volta per fare una raccomandazione all'onorevole ministro, la quale credo meriti di esser presa in seria considerazione, per venire finalmente ad una risoluzione e a provvedimenti effettivi.

Io ricordo i debiti dello Stato verso i comuni di Lombardia e del Veneto per le anticipate spese erariali catastali. La questione già è ben chiarita; l'onorevole ministro delle finanze ha in mano ora-

mai tutti i documenti che valgano a determinarlo per fare proposte concrete e per venire ad accordi con i comuni creditori, convenendo con essi non sull'entità del debito dello Stato, che questa è accertata e liquida, ma sulla rateazione dei pagamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Non ho avuto la fortuna di essere bene compreso dall'onorevole ministro delle finanze. Egli ha supposto che io volessi parlare sul capitolo 19; ma io ho lasciato esaurire tutta la categoria dei debiti spettanti allo Stato, di cui si parla al capitolo 19, e dopo che quel capitolo era già votato, mi son permesso di ricordare che esistono degli altri debiti dello Stato, che non hanno ricevuto quella consecrazione di riconoscimento che è indispensabile perchè possano figurare tra le categorie dei debiti, sui quali corrono interessi a carico dello Stato, ma che sono però debiti dei quali il Parlamento si è occupato dal 1860 sino ad ora, e la cui realtà non è mai stata disconosciuta; solamente è stato ammesso che se hanno la sanzione della più alta equità, non hanno ancora la sanzione d'una legge che disponga tassativamente sui medesimi. Invocava quindi l'appoggio dello stesso presidente del Consiglio, il quale di questa materia è perfettamente consapevole, mentre io non mi sono permesso di dire che quest'argomento sia stato messo sufficientemente sotto l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze. Ho indicato come tali azioni creditorie non sieno state soddisfatte per considerazioni speciali relative alle condizioni poco prospere delle finanze dello Stato insino ad ora; ma oggi che queste condizioni così svantaggiose non esistono più, io domandavo che fosse presentato o un disegno di legge, il quale avesse per fine di soddisfare a questi crediti, o, quanto meno, fosse ripresa la questione allo stato in cui venne lasciata nel 1873, vale a dire allo stato della relazione fatta da una Commissione della Camera, relatore l'onorevole Mantellini, la quale si riferiva a tutte le svariate ragioni di quei crediti pei quali il Governo, lo ripeto, ha l'obbligo sacrosanto di provvedere, se non per prescrizione di legge positiva, certo per uno di quei riguardi e di quei rispetti che sono collegati ad una ineluttabile equità. Ecco quello che io ho detto.

Ora l'onorevole ministro delle finanze mi ha risposto: non posso introdurre qui un capitolo speciale; ma io non avrei una così bizzarra e così insana pretesa; io vorrei solamente che la parola dell'onorevole ministro delle finanze mi desse affidamento sufficiente che, o si ritornerà alla legge antica, nello stato in cui venne abbandonata, per la chiusura della Sessione, o che egli si occuperà di questa questione in maniera da presentare un altro disegno di legge il quale, non posso dubitarne, sarebbe ispirato a quei principii d'equità e di giustizia che informano tutte le opere sue.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

LUCHINI ODOARDO. Poichè si sono ricordati i crediti dei comuni delle diverse provincie del regno, consenta l'onorevole ministro delle finanze che io ricordi i crediti dei comuni delle provincie della Toscana per le spese da essi incontrate per le truppe ausiliarie austriache; spese che essi anticiparono per conto del Governo. So che i comuni di Lucca e di Pisa hanno intentata una lite e che sono già venute in proposito due sentenze dalla Corte di Lucca ad essa favorevoli. Non so se la Corte di cassazione, poichè ricorso vi fu, abbia deciso al riguardo, ma credo di no. Le due sentenze della Corte di Lucca hanno riconosciuto il diritto di questi comuni; un proprio e vero credito civile verso lo Stato. Però siccome il Governo si era riservata l'epoca del rimborso, la Corte di Lucca volle, per quanto io credo, e se ben mi ricordo, non pregiudicare cotesta questione di tempo, ma, ripeto, riconobbe il diritto dei comuni. Dopo ciò non credo si possa tardare a provvedere al pagamento di debiti come questi.

So pure che altri comuni toscani si vogliono riunire in consorzio per intentare tutti uniti le loro azioni contro il Governo. Mi pare che si potrebbe risparmiare questa spesa e la sconvenienza di una lite poco sostenibile, o con un provvedimento di alta giustizia, come quello che l'onorevole Finzi invocava, o, meglio ancora, dove si abbiano debiti come quelli dei comuni toscani, con le opportune iscrizioni in bilancio; poichè mi pare non manchi da fare altro che questo per parte del Governo e delle assemblee legislative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morini.

MORINI. Io soglio abitualmente stare al mio posto molto tranquillo ed anche, se si vuole, alquanto taciturno; la ragione di questo contegno è molto semplice, la sento nel profondo dell'animo mio, ed è questa: Chiunque sia al potere ha sempre grandi difficoltà da superare, dunque io cerco di non aumentarne la dose, anzi, se mi è possibile, procuro di alleviarla; da alcuni fui persino chiamato troppo conciliante, recentemente, anche non nella Camera, ma nei corridoi, troppo conciliante anche nelle poche Commissioni, delle quali io feci parte. Ma io proseguo ad essere conciliante ed in buonissima

fede, perchè non ho aspirazioni esotiche, e neppur le sento. Ma poco fa, per caso, e cosi all'improvviso, udii l'onorevole mio amico Finzi accennare a crediti verso lo Stato per le guerre della patria indipendenza, ed invocare la relazione Mantellini su cotesta questione. Queste enunciative mi scossero richiamandomi ad epoche alquanto lontane ed a tempi meno vetusti (parlo di me) e sentii il bisogno di dire una parola a questo riguardo, essendo anch'io altro dei membri componenti la Commissione della quale fu relatore degnissimo l'onorevole Mantellini.

Da quella Commissione si esaminarono con seria attenzione tutte le domande di crediti, requisizioni e danni, e si presentarono analoghe proposte. Fra le provincie reclamanti per uno o per altro di questi titoli, vi erano alcune dell'alta Italia, Novara, Alessandria, i circondari di Vercelli, di Lomellina e vari altri. E tutti quei luoghi e tutte quelle popolazioni concorsero col sangue e con la pecunia ad iniziare e compiere l'indipendenza d'Italia. Tutti partecipammo nè fa d'uopo menarne vanto. Abbiamo fatto il nostro dovere verso la patria.

Non fu grande eroismo; l'opinione pubblica spingeva a cooperare nel miglior modo possibile e si fece qualche cosa. Lo ripeto, quindi, non fu eroismo singolare, nè bisogna menarne vanto. Ma non udii fra le istanze or ora accennate qui mentovarsi quelle dell'Alta Italia. Io quindi vi supplisco con queste poche parole improvvisate. Delle somministrazioni forzate se ne fecero e non poche nell'alta Italia, ed anche io ne ebbi la tangente che per le mie ristrette facoltà economiche mi toccava. Dunque se mai l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole presidente del Consiglio credono sia tempo di occuparsi di coteste questioni, io li pregherei di non dimenticare le provincie dell'alta Italia...

MANTELLINI. Chiedo di parlare.

MORINI... le quali, lo dico con coscienza ed è notorio, cooperarono alla pari delle altre allo scopo comune, e furono anche considerate, e non in ultimo luogo, nell'elegante e diligentissima relazione dell'onorevole Mantellini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. In quella relazione, della quale sento parole troppo benevole per il suo relatore, si faceva la distinzione dei debiti, in debiti lasciati dai Governi permanenti che cessarono per l'avvenimento del nuovo regno contratti per causa politica; in debiti dei Governi provvisori per requisizioni, e in debiti, se pure si avevano a chiamar tali, per i veri danni di guerra guerreggiata. I primi si proponeva di comporli con un 5 per cento alla pari; i secondi con un 3 per cento pure alla pari; ed i terzi di rinviarli ad epoche di sorti migliori per le finanze italiane. La condizione delle finanze, credo, è stata quella che ha impedito il corso regolare di quel disegno di legge. Naturalmente, sotto a ciascuna di queste tre partite di crediti, si faceva la nota, se ne accennava la categoria. Fra i debiti dei Governi permanenti, c'era anche quello del Governo toscano per le anticipazioni fatte dai comuni per il mantenimento delle truppe ausiliari austriache. E su questo ricorderò solamente una cifra che garantisco esatta.

Quei debiti, in quell'epoca, rappresentavano a capitale la somma di sei milioni. Per tre milioni il debito affogò nella legge che si è chiamata dei provvedimenti per Firenze. Dunque non resta in oggi in sofferenza che un debito in capitale di tre milioni, per il quale sento che si fanno dei consorzi. Io me ne sono stato, e me ne resto in disparte, perchè la Camera intende, come ha inteso del resto anche il Governo, che in questa questione mi sento e sono troppo pregiudicato; che non posso sostenere avanti ai tribunali, e non potrei, nè saprei farlo, parte diversa da quella che ho avuto l'onore di sostenere e che sostengo in questa Camera, come scrittore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio.* Fra le altre vicende della mia vita parlamentare è anche questa, o signori, che io sono stato il primo che in Parlamento ho chiamato l'attenzione del Governo, era allora ministro il conte di Cavour, sui danni di guerra, e dopo, più o meno, ho sempre partecipato alla discussione di questa questione quando fu sollevata nella Camera. Aveva pertanto ragione l'onorevole Finzi chiamandomi in causa per fatto ed opinione personale; ma siccome questa questione non può influire sul bilancio, io credo che si possa rimandarla a tempi migliori. È una delle molte questioni giacenti; ed ora, essendo migliorata la condizione delle finanze, si potrebbe rendere migliore pei creditori la transazione che si proponeva nella relazione Mantellini, perchè la rendita vale di più di quanto valesse allora; ma io non credo che ora si possa discutere a fondo questa questione la quale interessa molte categorie di creditori, e per crediti di vario genere, ai quali dovrà essere provveduto in diverso modo. E però io propongo che la questione sia sollevata in un altro momento, o mediante un'interpellanza o in altra occasione opportuna, come sarebbero la discussione del bilancio definitivo, o quella della legge sull'amministrazione comunale, poichè appunto i comuni sono i principali interessati.

In Piemonte i comuni hanno già avuto qualche vantaggio in considerazione delle requisizioni militari, avendo ottenuto prestiti a buone condizioni dalla Cassa dei depositi e prestiti, e così a poco a poco hanno potuto estinguere, pagando un saggio di interesse ragionevole, i debiti contratti per questo titolo.

Tratteremo dunque di questa questione in una delle discussioni prossime nelle quali possa ragionevolmente trovar luogo: per ora mi pare che possiamo sospenderla. Io prego l'onorevole Finzi di prendere atto della intenzione manifestata dal Governo di discutere questa questione in un momento opportuno, e non remoto, se crede. Per me è questa una questione viva e quasi direi in aspettativa; la chiameremo in attività di servizio (*Ilarità*) prossimamente, ma intanto proseguiamo la discussione del bilancio per metterci in stato normale riguardo alla legge di contabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Ogni volta che si riproduce la questione ora trattata in termini generali, sorgono da ogni parte e da ogni provincia i lamenti ai quali dà ragione il lungo attendere. Non ho domandato certamente che si venisse oggi a nessuna risoluzione; non ho domandato che si provvedesse immediatadamente a tutte le ragioni creditorie colpite di sospensione, ma il voler trattare ancora *ab ovo* questa materia, mentre ha attraversate già tante vicissitudini, mentre è stata discussa tante volte, mentre sono stati presi tanti impegni; dopochè abbiamo avuto dinnanzi a noi un disegno di legge; dopo che abbiamo avuto una Commissione parlamentare che l'ha studiata diligentissimamente, e sta ancora avanti alla Camera una relazione dell'onorevole Mantellini tanto sapiente che pochi disegni di legge possono vantarsi di averne una di uguale merito, quando io dico mi trovo a questo punto e mi sento dire: torneremo all'esame, torneremo alle interpellanze, torneremo alla deliberazione di questa questione, io davvero ricevo l'impressione (non è certo nell'intenzione dell'onorevole Depretis o di chicchessia, mi vergognerei di supporlo), ma provo l'impressione che si voglia *menare il can per l'aia*. Io non domandavo che una dichiarazione, una promessa dell'onorevole ministro delle finanze, col consenso anche dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha degli impegni positivissimi *ab antiquo* in argomento e domandavo una dichiarazione la quale riuscisse promessa che si presenterebbe presto un disegno di legge, ovvero la risoluzione di richiamare in vita fosse pure con modificazioni, quello su cui è stata fatta la relazione dell'onorevole Mantellini.

L'onorevole presidente del Consiglio ha aggiunto: Ma badate, che i creditori riceverebbero tanto di più, perchè la rendita italiana da quell'epoca è aumentata. Non teniamo conto della ulteriore pazienza dei creditori; non teniamo conto dell'ulteriore movimento finanziario perchè tale, e neppure teniamo conto del vantaggio dei valori generali, nè dell'impossibilità dei creditori di vantaggiare il proprio. Vogliamo un'altra detrazione a loro carico.

Stia pur tutto questo nel suo concetto, stia pure nell'equanimità dei suoi propositi; ma promettete almeno che presenterete un disegno ai legge per venirne a capo, come allorquando fin dal ministro Bastogi nel 1862 si disse: non entrano nel Gran Libro del debito pubblico queste azioni creditorie per queste e queste ragioni, e devono ricevere una speciale consacrazione di legge. Non c'entravano del pari, ed erano le sole due partite che non c'entravano, i crediti professati dai comuni di Sicilia. Per gli uni si è creduto, ed io lascio in bianco di discutere le ragioni il perchè ed il come, si è creduto provvedere con decreto regio; lo sa benissimo l'onorevole presidente del Consiglio: per gli altri non s'è mai provveduto.

Siete in istato oggi per la situazione finanziaria migliorata di provvedere in qualche modo? Pronunciatevi, provvedete; portate dinnanzi alla Camera un disegno di legge a seconda delle vostre opinioni perchè si provveda. Sarà accolto, sarà respinto, sarà quel che sarà, ma una sospensione ulteriore davvero ne minaccia di vederci sepolti prima di veder definita l'annosa questione.

Onorevole presidente del Consiglio, mi dispiace, ma io sto accanto a lei nel numero degli anni, e per poco che aspettiamo ancora, non avremo più speranza di vedere una volta definita la pendenza.

Non si tratta d'altro che dire: vogliamo provvedere con un disegno di legge che vi presenteremo, o riprenderemo quello che è stato studiato da una Commissione della Camera, e pel quale la Commissione stessa ha presentato fino dal 1873 una relazione che potrebbe servire in materia come norma del diritto pubblico di qualunque Stato civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LEARDI, *relatore.* Mi preme di far notare prima di tutto che questa questione sollevata dall'onorevole Finzi è fuor di luogo in questo punto del bilancio. (*Interruzione*)

Questo è ammesso anche dallo stesso onorevole Finzi, che l'ha sollevata. Quindi io credo inutile proseguire in tale discussione, che nelle attuali circostanze non farebbe che protrarre la discussione, senza poter venire ad una conclusione pratica. Ri-

nunzio perciò a parlare in merito sul quale ho anch'io le mie idee. Prego gli onorevoli deputati che hanno sollevato la questione per l'una o per l'altra provincia di accontentarsi delle dichiarazioni e delle promesse fatte dal presidente del Consiglio, e riservarsi ad altre circostanze in cui si potrà trattare la questione a fondo. Frattanto prego la Camera di procedere innanzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io non voglio promuovere ora una questione. Qui si fecero semplici ricordi, non si intavolarono questioni. La questione fu già trattata altra volta. Il Governo ha tutti gli elementi e i documenti in mano per finirla questa questione. Dica che presenterà un disegno di legge per provvedere ed ogni questione per ora sarà aggiornata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI. Non ho che una sola parola da dire in questa discussione.

A me preme di mettere in sodo che la questione si divide in due punti ben distinti: da una parte vi sono i danni di guerra, sopra i quali si discorrerà e di cui io non conosco i particolari. Dall'altra vi è un debito assoluto verso i comuni toscani che hanno fatto un prestito al Governo; sul qual debito abbiamo già delle sentenze favorevoli dei tribunali ed il Governo lo ha già riconosciuto dal momento che ha chiesto per legge alla città di Firenze l'esonerazione dal pagamento, cosa che certamente non avrebbe fatto se avesse creduto alla non esistenza del debito. Anche su questo non intendo di sollevare nessuna discussione oggi; ma era mio dovere rettificare la situazione dei comuni di fronte al debito in parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Come, non volete farla? È questo il momento.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MOCENNI. Ed invero non intendo di persuadere oggi a fissare il momento in cui la discussione dovrà esser fatta; ma non vorrei che si confondessero i crediti dei comuni toscani con i danni di guerra, perchè tale confusione sarebbe contraria alla realtà delle cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

LUCHINI ODOARDO. Per un semplice schiarimento. Ecco in che senso io non potrei accettare la dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri. Come diceva l'onorevole Mocenni, pei comuni toscani non si tratta di riconoscimento di danni di guerra, ma di un debito civile del Governo pel rimborso di spese fatte per conto di lui dai comuni.

Questo debito è stato riconosciuto da sentenza di tribunali. Che cosa occorre? Niente altro che la iscrizione in bilancio; non è necessaria una legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se la sentenza fosse definitiva! Ma grazie al cielo non è.

LUCHINI ODOARDO. Diventerà. Eppoi le sentenze in grado di appello sono esecutive.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io per parte mia non esito a dichiarare all'onorevole Finzi che assumo impegno di studiare la questione in tutte le sue parti, nella sua origine, nelle fasi che ha percorso e nell'ultimo stadio in cui arrivò colla relazione dell'onorevole Mantellini. Dopo che avrò fatto questo studio sottoporrò le mie idee al Consiglio dei ministri.

In risposta poi agli onorevoli Luchini e Mocenni dirò una parola sola. La questione dei rimborsi, sollevata dai comuni toscani, è ancora *sub judice*. Vi sono bensì delle sentenze favorevoli e delle contrarie, ma pende il ricorso in Cassazione. Aspettiamo dunque che l'autorità giudiziaria abbia interamente esaurito il compito suo.

MOCENNI. Il ricorso non sospende.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MINISTRO DELLE FINANZE. In risposta, da ultimo, all'onorevole Cavalletto, il quale ha parlato di crediti dei comuni veneti, riguardo a spese anticipate per la formazione del catasto, dirò che, dopo il parere della Commissione a lui nota, il Governo si è creduto in dovere di sentire il parere del Consiglio di Stato. Ora, tutta la pratica è presso quell'alto Consesso, e, dopo l'avviso suo, che io spero non abbia a tardare, il Governo prenderà anche sopra questo grave argomento quelle deliberazioni, che saranno conformi all'equità ed alla giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare. Ma le osservo che è la quarta volta.

FINZI. È solo per ringraziare l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatte sull'argomento, sul quale io ho chiamata la sua attenzione. Io non mi attendeva meno da lui, lo dichiaro francamente, perchè dalla sua rettitudine e dalla sua intelligenza ero ben sicuro che non poteva venirmi una risposta diversa.

MORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORINI. L'onorevole ministro delle finanze nel rispondere agli altri interlocutori non disse una parola a riguardo delle requisizioni austriache cui soggiacquero alcune provincie dell'alta Italia alle quali io feci allusione.

Io quindi insisto nella mia instanza e ricordo

all'onorevole ministro che nel breve mio dire improvvisato parlai di crediti per *requisizioni* nelle antiche provincie e lasciai in disparte i danni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono compresi.

MORINI. Ma io l'interpreto appunto così, perchè so che la cortesia dell'onorevole ministro giustamente lodata dal collega Finzi è tale che solo nel fare questa istanza non ebbi in mira che l'interesse, nei limiti della giustizia distributiva, delle provincie e dei luoghi dell'alta Italia che possono avervi interesse legittimo ed unicamente per la penuria del tempo può avere dimenticato la mia domanda.

Ritengo adunque che a tempo opportuno il ministro delle finanze avrà quei riguardi che sono dettati dalla giustizia, anche per le provincie dell'alta Italia, fre le quali stanno in prima linea Novara, Lomellina, e Vercelli ed altri circondari che ora non ricordo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Terremo conto delle raccomandazioni dell'onorevole Morini.

MORINI. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Continueremo nella discussione del bilancio.

Annualità fisse. — Capitolo 20. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,310,926.

Chi intende approvare questo capitolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato, e sono approvati senza discussione i capitoli seguenti sino al 25 inclusivamente:)

Capitolo 21. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni, lire 18,000,000.

Dotazioni. — Capitolo 22. Dotazione della Casa Reale, lire 15,250,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 23. Spese pel Senato del regno, lire 450,000.

Capitolo 24. Spesa per la Camera dei deputati, lire 950,000.

Capitolo 25. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 775,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 26. Personale (Spese fisse), lire 2,699,646 60.

A questo capitolo la Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando lo stanziamento proposto al capitolo 26 dello stato di prima previsione del Ministero del tesoro, invita il Governo:

« 1° A sopprimere, in conformità dell'ordine del giorno, 21 dicembre 1880, comma n° 4, le destinazioni degli impiegati comandati dagli uffici provinciali alle amministrazioni centrali, e dalle centrali alle provinciali, come pure da ufficio provinciale ad altro ufficio provinciale, salvo le missioni per scopo e tempo determinati. »

Avverto la Camera che il secondo comma che sto per leggere non è conforme a quello ch'è stampato ma è stato diversamente compilato d'accordo tra il Ministero e la Commissione.

Il secondo comma è quindi del tenore seguente:

« 2° A studiare e riferire alla Camera col bilancio definitivo per l'anno 1882 se convenga commettere la copiatura e gli altri servizi d'ordine a scrivani straordinari pagati a cottimo, anzichè ad ufficiali d'ordine con diritto a pensione, e intanto lo invita a sospendere d'ora innanzi ogni ulteriore nuova nomina di scrivani straordinari nell'amministrazione centrale e a non procedere a nomine di ufficiali d'ordine a favore di coloro che non ne avessero già acquistato diritto in seguito di esami. »

Onorevole ministro, accetta questo ordine del giorno?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. In conseguenza, nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'ordine del giorno che io ho letto e che il ministro accetta.

(È approvato.)

Spese generali d'amministrazione. — Ministero. — Capitolo 26. Personale (Spese fisse), lire 2,699,646 60.

(È approvato.)

Capitolo 27. Spese d'ufficio: Ministero, lire 122,800; Commissione, lire 118,600.

Onorevole ministro, accetta lo stanziamento proposto dalla Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento proposto dalla Commissione e accettato dal ministro in lire 118,600.

(È approvato, e lo sono pure, senza discussione, i seguenti capitoli, fino al 30 inclusivamente:)

Capitolo 28. Mauutenzione del palazzo delle finanze, lire 48,000.

Capitolo 29. Spese di servizio del palazzo delle finanze, lire 52,000.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 30. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri, lire 19,720.

Corte dei conti. — Capitolo 31. Personale (Spese) fisse), Ministero, lire 1,638,600; Commissione, lire 1,608,600.

Onorevole ministro, accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Io accetto la proposta

della Commissione. Ho bisogno, però, di fare una dichiarazione. La cifra differenziale di 30,000 lire credo che figuri nel bilancio dell'entrata come rimborso della Cassa depositi e prestiti a favore del Tesoro. Questa circostanza di fatto ed altre considerazioni potranno in seguito mostrare la convenienza e la opportunità del controllo della Corte dei conti anche sul servizio della Cassa delle pensioni. Io pregherei la Commissione generale del bilancio a convenire con me che la questione non resti pregiudicata per l'avvenire; che per ora non rimanga che sospeso, ma non respinto lo stanziamento, e che si abbia anzi a riprodurre la questione, sia al bilancio definitivo, sia al bilancio di prima previsione dell'anno avvenire.

LEARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LEARDI, *relatore*. La Commissione consente pienamente col ministro di lasciar sospesa la questione, purchè ora non si faccia alcun stanziamento per il controllo della Corte dei conti, riguardo alla cassa pensioni. Dovremo forse tra poco parlare della cassa pensioni, il cui ordinamento richiede qualche modificazione; si dovrà pure presentare dal Governo una legge sulle pensioni, ed avremo così il completo organismo di questa cassa. Allora si potrà vedere se e quanto sia il lavoro di questa cassa e quale aumento si dovrà fare nel personale della Corte dei conti per il controllo. Presentemente non abbiamo nessun dato e crediamo che la Corte dei conti potrà fare ancora questo controllo, senza aumento di spesa.

Ciò detto devo dichiarare che siamo perfettamente d'accordo col ministro nel riservare la questione.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 31 in lire 1,608,600.

(È approvato.)

Capitolo 32. Spese d'ufficio, lire 90,000.

(È approvato.)

Avvocature erariali. — Capitolo 33. Personale degli avvocati erariali (Spese fisse), proposta del Ministero, lire 728,565; proposta della Commissione, lire 721,445.

L'onorevole ministro accetta lo stanziamento proposto dalla Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto lo stanziamento proposto dalla Commissione, con riserva però di studiare la questione degli uscieri a cui si riferisce l'aumento delle 7000 lire.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti lo stanziamento concordato tra Ministero e Commissione del capitolo 33 in lire 721,445.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli 34 e 35:)

Capitolo 34. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 27,900.

Capitolo 35. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse), lire 15,000.

Servizio del Tesoro. Capitolo 36. Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse), lire 565,270.

ARISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Arisi ha facoltà di parlare.

ARISI. Ho visto nelle note amministrative che per compensare in gran parte la maggiore spesa che occorre per la creazione degli uffici di controllo, fu portata un'economia di lire 168,000 nel personale delle intendenze e di 24,000 lire in quello del Ministero; in tutto una minore spesa di lire 202,000, quale evidentemente corrisponde alla riduzione di tanti posti nell'organico delle intendenze e del Ministero, quanti sono i nuovi posti di controlleria.

Ora io pregherei l'onorevole ministro di volermi dire come intende procedere alla riduzione del personale delle intendenze e del Ministero, e quali criteri intenda adottare per il conferimento dei nuovi uffici.

Prendo intanto l'occasione per lodare la nuova istituzione di questi controllori, che darà senza dubbio buoni frutti, destinata come è a garantire l'integrità delle entrate erariali, e a mantenere rapporti di equità fra i privati e l'amministrazione: almeno questo è il giudizio mio personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero intende di conferire i posti dei controllori e degli aggiunti che si istituiscono con questa modificazione organica ai vice-segretari di ragioneria e di amministrazione delle intendenze di finanza. Ciò non deve però precludere l'adito ad estendere la scelta anche ad altri funzionari dell'amministrazione finanziaria.

A questo proposito ho già comunicato alla Commissione generale del bilancio un progetto di regolamento approvato anche dal Consiglio di Stato. Nel primo progetto si limitava la scelta ai soli vice-segretari, ma poi si vide la convenienza di estendere alquanto il campo di cotesta scelta, mantenendola però in alcuni determinati limiti.

Quindi può esser certo l'onorevole Arisi che il regolamento sarà fatto in modo da determinare i limiti della scelta, ma da determinarli però in un campo abbastanza vasto, nel quale non si comprendano soltanto i vice-segretari di ragioneria e di

amministrazione, ma vi si possano includere anche altri ufficiali ed impiegati dell'amministrazione finanziaria idonei a quell'ufficio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 36 nella somma di lire 565,270.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli fino al 91 inclusivamente:)

Capitolo 37. Spese d'ufficio delle tesorerie centrale e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Spese fisse), lire 434,000.

Capitolo 38. Trasporto fondi e spese diverse pei servizi del Tesoro, lire 356,500.

Capitolo 39. Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse, lire 18,000.

Capitolo 40. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 41. Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 53,400.

Regie zecche e manutenzione. — Capitolo 42. Personale (Spese fisse), lire 92,340.

Capitolo 43. Spese d'ufficio (Spese fisse) lire 8000.

Capitolo 44. Spesa d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie), lire 463,410.

Servizi diversi. — Capitolo 45. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 830,000.

Capitolo 46. Allestimento dei titoli del debito pubblico, lire 124,000.

Capitolo 47. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 60,000.

Capitolo 48. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 55,000.

Capitolo 49. Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici), lire 5000.

Capitolo 50. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine), lire 20,000.

Capitolo 51. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato, lire 35,000.

Capitolo 52. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 15,000.

Capitolo 53. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine), lire 46,000.

Capitolo 54. Casuali, lire 125,000.

Spese per servizi speciali. — *Officina per la fabbricazione delle carte valori.* — Capitolo 55. Personale (Spese fisse), lire 79,850.

Capitolo 56. Materiale e spese diverse (Spesa d'ordine), lire 405,000.

Capitolo 57. Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine), lire 645,000.

Amministrazione esterna del demanio. — Capitolo 58. Personale (Spese fisse), lire 191,215.

Capitolo 59. Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse), lire 22,525.

Capitolo 60. Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità, materiale e diverse, lire 148,500.

Capitolo 61. Fitto di locali (Spese fisse), lire 7745.

Capitolo 62. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 742,000.

Capitolo 63. Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria), lire 403,000.

Capitolo 64. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana, lire 56,000.

Capitolo 65. Stabilimento minerario d'Agordo, lire 365,974.

Capitolo 66. Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 4,470,000.

Capitolo 67. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 1,160,000.

Capitolo 68. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 1,000,000.

Capitolo 69. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine), lire 2,500,000.

Amministrazione dei canali riscattati (*Canali* Cavour). — Capitolo 70. Personale (Spese fisse), lire 150,012.

Capitolo 71. Materiale, indennità e spese diverse, lire 468,000.

Capitolo 72. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse), lire 10,551 35.

Capitolo 73. Spesa per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 348,500.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 74. Spese di amministrazione, lire 400,000.

Capitolo 75. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse), lire 350,000.

Capitolo 76. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 770,000.

Capitolo 77. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria), lire 1,540,000.

Capitolo 78. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 280,000.

Capitolo 79. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire 1,000,000.

Fondo di riserva per le spese impreviste. — Capitolo 80. Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026), lire 3,000,000.

Capitolo 81. Fondo per le spese impreviste (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026), lire 4,000,000.

Categoria seconda. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 82. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia. - Ammortamento, lire 4,179,116 12.

Capitolo 83. Debiti redimibili inscritti nel Gran libro. - Ammortamento, lire 14,744,082 46.

Capitolo 84. Debiti redimibili non iscritti nel Gran libro. - Ammortamento, lire 1,809,450.

Capitolo 85. Debiti speciali non inscritti nel Gran libro. - Ammortamento, lire 21,954,262 99.

Capitolo 86. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 2,000,000.

Capitolo 87. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n° 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n° 5794). - Ammortamento, lire 2,900,000.

Categoria quarta. — *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 88. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3ª). Consolidato 5 per cento, lire 13,185,350; consolidato 3 per cento, lire 81,873: totale, lire 13,267,223.

Capitolo 89. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso. Consolidato 5 per cento, lire 5860; consolidato 3 per cento, lire 2898: totale, lire 8758.

Capitolo 90. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate), lire 4,730,815.

Capitolo 91. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 246,851 58.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI FATTE.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si proceda alla enumerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1882:

Presenti e votanti	231
Maggioranza	116
Voti favorevoli	215
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL TESORO.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione del bilancio del tesoro. Servizio delle pensioni. Pensioni vecchie, lire 57,952,045.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Quando nel principio di quest'anno si è discussa la legge sulla Cassa delle pensioni, io ho avuto occasione di fare qualche osservazione sui calcoli che il Ministero aveva presentato nella sua relazione, per dimostrare come questa Cassa delle pensioni sarebbe stata stabilita, e come avrebbe funzionato; in quella occasione si fece una lunga discussione, e naturalmente ciascuno rimase nella sua opinione, io fui persuaso che vi fossero degli errori di calcolo, il ministro invece fu persuaso che tutto era esatto.

Non intendo ora sollevare nuovamente questa questione, chè forse verrà altra volta l'occasione di parlarne; mi limito solo a pregare l'onorevole ministro di volermi dare alcuni schiarimenti sopra questo capitolo di bilancio in cui figura una spesa di lire 57,952,045, ossia circa 58 milioni.

E prima di tutto debbo osservare che nel bilancio presentato dal ministro nel settembre scorso questo capitolo era intitolato: « Pensioni concesse a tutto il dicembre 1881 » e tra parentesi: « (pensioni vecchie). » In questo modo era definito che le pensioni vecchie erano quelle esistenti al 31 dicembre 1881; invece, d'accordo il ministro con la Commissione, fu modificata questa dizione e si intestò il capitolo: « Pensioni vecchie. » La prima dizione era precisa, mentre la seconda è vaga e incerta, e per comprenderla bisogna definire che cosa sono le pensioni vecchie; quindi domanderei all'onorevole ministro da che data comincia il nuovo e cessa il vecchio.

Per determinare l'entità della somma di 58 milioni circa, inscritta in questo capitolo, fu unito al bilancio del tesoro l'allegato n° 10. Questo allegato è formato di tre colonne; la prima dice: Competenza prevista col bilancio definitivo 1881, lire 62,094,000.

Su questo totale si potrebbe fare la seguente os-

servazione: che dopo la compilazione del bilancio di prima previsione, cioè dopo il settembre, successero due fatti nuovi sui quali fu già informata la Camera. L'uno è che il Ministero della guerra prelevò per le sue pensioni nel 1881, 150,000 lire dai fondi delle impreviste; l'altro è che il ministro di grazia e giustizia chiede altre 109,000 lire col progetto di maggiore spesa; e quindi in totale vi sarebbe un aumento di 259,000 lire sul presuntivo di 62,094,000 lire indicato nell'allegato n° 10. Ma di queste 259,000 lire che si riferiscono a fatti successi dopo la presentazione del bilancio del ministro, io non ne terrò conto per ora, e solo sarà il caso di averli presenti nelle rettifiche che si faranno nel bilancio di definitiva previsione per il 1881.

Mantengo adunque come dato di fatto le lire 62,094,000 inscritte nella prima colonna dell'allegato n° 10 quale valore di un anno dei pensionati sopravviventi al 1° gennaio 1882.

La seconda colonna di questo stesso allegato, ha per titolo: « Variazioni che si propongono per il 1882 » ed è per essa indicata la somma totale di lire 4,142,000. Ma come fu calcolata questa somma? L'allegato non lo dice. Procedendo per induzioni a me pare si dovrebbe ragionare nel modo seguente: la perdita che succede nella corporazione dei pensionati dello Stato, dipende in maggior parte dalla mortalità, ma vi sono pure altre cause secondarie di estinzioni di pensionati; ma comunque sia il complesso delle perdite annuali, siccome risulta da un importantissimo documento comunicatoci dallo stesso signor ministro colla sua relazione al disegno di legge per l'istituzione della Cassa pensioni, si può valutare al 5, 8 per cento dei pensionati al 1° dell'anno, e quindi nel caso concreto le perdite dell'intero anno 1882 sarebbero all'incirca lire 62,094,000 moltiplicate per centesimi 5 e 8 ossia di 3,600,000 lire all'incirca, invece di 4,142,000 lire, indicate nell'allegato n° 10. Non sapendo come spiegare questa differenza io mi rivolgo all'onorevole ministro pregandolo di volermi illuminare.

La terza colonna dell'allegato n° 10 ha per titolo: *Competenze del* 1882, ed è rappresentata dal totale di 57,952,000 quale appunto fu inscritta nel capitolo di cui discorro. Per determinare questo totale della terza colonna dell'allegato, evidentemente il Ministero ha fatto una semplice sottrazione della 2ª dalla 1ª colonna. A me invece pare che se il ministro avesse avvertito che le perdite durante l'intero anno 1882, indicate nella 1ª colonna, si verificano non già tutte assieme al 1° dell'anno, ma bensì in modo quasi uniforme nei 12 mesi dell'anno, avrebbe dovuto conchiudere che la competenza del 1882 si deve valutare alla somma inscritta nella prima colonna diminuita della metà soltanto della somma inscritta nella seconda colonna e quindi il vero valore della terza colonna dell'allegato, risulta di 60,300,000 invece dei 57,952,000 determinato dal ministro.

Ma senza maggiormente dilungarmi in questi calcoli, concludo pregando l'onorevole ministro di volermi rispondere a queste tre domande: prima, qual'è il vero significato della nuova dizione del capitolo, *Pensioni vecchie*, ossia in qual anno ed in qual giorno deve cessare l'inscrizione delle pensioni vecchie ed incominciare quello delle pensioni nuove, onde la Cassa pensioni possa contabilizzare nella rispettiva loro partita tutti i singoli pensionati; secondo, con qual criterio fu determinata la somma di 4,142,000 che rappresenta la diminuzione di pensioni vecchie che si verificherà nel 1882. Poichè io ritengo che questa cifra di lire 4,142,000 deve essere ridotta a sole lire 3,600,000. Terzo, quali sono i principii scientifici e pratici che autorizzano a diminuire la competenza del 1882 del valore di tutte quelle pensioni che si estingueranno nel corso del 1882 invece di diminuirla solo della metà.

Aspetterò una risposta per dichiararmi pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Al primo dubbio dell'onorevole Ricotti risponderò che la somma di 57 milioni, circa 58, proposta nel progetto di bilancio presentato dal Ministero corrisponde precisamente alla cifra iscritta nella tabella approvata dalla Giunta parlamentare la quale riferì sul disegno di legge per la Cassa delle pensioni. C'è perfetta identità di cifre. Però rimane a stabilire il punto a cui si fermano le pensioni vecchie, ed il punto in cui cominciano le pensioni nuove. Secondo i resultati della tabella, che fu la base dei calcoli riguardanti la legge del 7 aprile 1881, le pensioni vecchie devono fermarsi al 31 dicembre 1881; ma non è men vero però che, secondo quei calcoli medesimi, la rendita di 27 milioni, che deve fronteggiare il debito delle pensioni vecchie, deve avere una decorrenza dal 1° gennaio 1881. Nella legge del 7 aprile fu per altro lasciato in facoltà del Governo di determinare il giorno, in cui la legge avrebbe dovuto andare in vigore, e conseguentemente il giorno, in cui avrebbe dovuto cominciare il godimento della rendita dei 27 milioni.

E con decreto reale fu stabilito il decorrimento della rendita dal 1° gennaio 1881; dacchè nessuna competenza passiva per quel titolo era stata iscritta nel bilancio del 1881. Ora, sia per questa circostanza di fatto, sia perchè il godimento della ren-

dita dal 1° gennaio 1881 è la base dei calcoli della tabella parlamentare, sorge evidentemente il dubbio, se il carico delle pensioni vecchie, addossato alla Cassa delle pensioni, debba estendersi fino al 1881, o debba limitarsi al 31 dicembre 1880.

Per chiarire questo dubbio è necessario, non solamente aver presente il bilancio della Cassa delle pensioni, che è stato già compilato, e forse anche sottoposto al Consiglio di amministrazione, ma è pure necessario, secondo me, procedere alla formazione di un bilancio veramente tecnico, il che richiede un certo tempo, ed un certo lavoro, e non potrà compiersi che dopo il 31 dicembre di quest'anno. E frattanto, infino a che queste cifre non siano esattamente appurate, e non potranno esserlo se non mediante un bilancio tecnico, la Commissione del bilancio, d'accordo col Ministero, ha riservata la questione, e invece di parlare di pensioni vecchie a tutto il 31 dicembre 1881, ha usata la locuzione generica di pensioni vecchie.

Questa è dunque la ragione del cambiamento che l'onorevole Ricotti ha riscontrato tra la proposta ministeriale, la quale era anteriore al decreto reale relativo alla Cassa delle pensioni, e la proposta della Giunta generale del bilancio.

L'onorevole Ricotti ha sollevato un altro dubbio, ha trovato cioè una specie di contraddizione tra i calcoli fatti dal Ministero e dalla Giunta parlamentare, riguardo alla estinzione delle pensioni che si ragguaglia al 5,8 per cento e il calcolo riportato in un allegato al bilancio, dove la proporzione sarebbe del 6 per cento all'incirca, e porterebbe una differenza di oltre 400,000 lire. A questo proposito non posso dir altro all'onorevole Ricotti, se non che la colonna di variazioni nell'allegato al bilancio si fonda sopra calcoli di previsione fatti dall'amministrazione; ed è pure un calcolo presuntivo quello già fatto dalla Giunta parlamentare. Non è che dal consuntivo, che potrà risultare la cifra esatta. Ora non potrebbe affermarsi se e dove possa esservi errore.

Il risultato vero dipenderà dalla differenza fra il *dies a quo* la pensione è stata assegnata ed il *dies ad quem* fu percepita.

L'onorevole Ricotti ha pur fatto notare un'altra circostanza di fatto sulla quale egli ha domandato schiarimenti.

Egli ha detto come nell'anno 1881 siano state approvate dal Parlamento delle leggi di pensioni straordinarie. Il che pare a lui che possa infirmare la base dei calcoli su cui si fonda la legge del 7 aprile. Ma risponde, mi pare, molto chiaramente il regolamento fatto pel servizio della Cassa delle pensioni, dove in modo esplicito è dichiarato che tutti gli aumenti delle pensioni vecchie derivanti da leggi straordinarie o da provvedimenti nuovi, devono far carico sul fondo a calcolo di 18 milioni. Di modo che, effettivamente, la base dei calcoli per le pensioni vecchie non verrà in nessuna guisa alterata.

Che se poi l'onorevole Ricotti intende di esprimere un altro dubbio: cioè, che, per la influenza di queste leggi di aumento di pensioni, non sarà possibile in avvenire mantenere il limite di 3,170,000 lire che sono le colonne d'Ercole stabilite per le pensioni nuove, allora io dirò che il rimedio sta nei freni legislativi che sono stati già stabiliti non solamente nella legge 1881, ma anche nel regolamento che ne determina il modo di esecuzione. In altri termini: la quota delle pensioni facoltative dovrà scemare di tanto, quanto cresce il carico obbligatorio per aumento di pensioni dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi.

In fine io devo fare una dichiarazione generale, la quale mi auguro che possa calmare i dubbi e gli scrupoli, del resto molto rispettabili, dell'onorevole Ricotti. Il Governo ha l'obbligo di presentare una legge definitiva per lo stabilimento della Cassa delle pensioni: per provvedere, cioè, alla dotazione definitiva della Cassa la quale deve far fronte, non solamente alle pensioni vecchie delle quali ho parlato, ma ancora alle pensioni degli impiegati che sono in corso di servizio e alle pensioni degli impiegati che saranno nominati sotto l'impero della legge medesima.

Ora, evidentemente, con questa legge definitiva si riassumerà tutta la materia, si riassumeranno tutti i calcoli, e si vedrà se c'è qualche cosa da correggere o da mutare nella impostazione dei vari conti, cioè nella impostazione del conto delle pensioni vecchie, a cui corrisponde la rendita di 27 milioni, e nella impostazione del conto delle pensioni nuove. Onde è che tutta questa materia potrà essere dal Parlamento esaminata maturamente, quando verrà in discussione il progetto di legge che il Governo ha l'impegno di presentare e che già avrei presentato se non fossi stato afflitto da lunga e non lieve malattia.

Io spero che queste dichiarazioni potranno, almeno in parte, soddisfare l'onorevole Ricotti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Ha finito benissimo l'onorevole ministro, dicendo, che almeno in parte mi dovrei chiamar soddisfatto, ed io soggiungo che solo per una piccolissima parte posso essere soddisfatto; imperocchè sulle tre domande che io gli ho fatto, non mi ha dato veramente una risposta esplicita, ed invece ha

parlato lungamente di cose che io non ho accennate.

Sulla prima domanda che gli ho fatto, cioè che noi votiamo un capitolo intitolato *Pensioni vecchie* per la somma di lire 57,952,000 mentre nessuno sa che cosa siano queste pensioni vecchie, il ministro non ha dato alcuna risposta.

Io osservo che c'è una differenza grandissima nel calcolare le pensioni vecchie, quelle esistenti al 1° gennaio 1881 o quelle al 1° gennaio 1882: la differenza è così grande che se calcolate per pensioni vecchie quelle esistenti al 1° gennaio 1882, siccome era indicato nella prima edizione del bilancio, pei 58 anni che durerà l'estinzione totale dei pensionati, la Cassa dovrà pagare un centinaio di milioni di più di quanto gli venne assegnato colla rendita consolidata di 27 milioni; in una parola alla liquidazione dei conti la Cassa pensioni troverà un *deficit* di 100 milioni circa, la qual cosa non è una bagattella.

Dunque su questo punto l'onorevole ministro non mi ha risposto, o almeno mi ha risposto che non era ben determinato che cosa s'intende per pensioni vecchie; quindi noi voteremo un capitolo senza saperne il significato.

Sulla seconda domanda relativa ai criteri da lui seguiti nel determinare le estinzioni dei pensionati nel 1882 per 4,142,000 invece di soli 3,600,000, il signor ministro mi ha risposto in modo da far nascere in me il dubbio che non abbia compreso, certo perchè mi sarò male spiegato, le difficoltà da me sollevate su questo modo di calcolare le perdite annuali.

Egli si limitò a dirmi che potrà benissimo avvenire che le perdite non si verifichino precisamente nei 4,142,000 valutati nell'allegato numero 10, ma ciò non deve stupir nessuno, giacchè trattasi di semplici previsioni che non potranno essere accertate se non nei bilanci consuntivi. Ma su questo modo di ragionare del signor ministro mi permetto di osservare che tutti gli assegni dei nostri bilanci di prima e definitiva previsione sono calcolati sopra semplici previsioni, ma però si tien conto di tutte le probabilità, dei dati statistici e dei dati di fatto giustificati dai precedenti. Nel caso che ho preso in esame noi abbiamo una statistica ufficiale, fondata sull'osservazione di 10 anni, che c'insegna le perdite annue dei pensionati essere del 5,8 per cento, applicando questo coefficente di riduzione, la diminuzione di spesa sarebbe risultata di 3,600,000, invece, siccome conveniva, non dico al ministro, ma al ragioniere incaricato di questo calcolo, di ottenere un risultato prestabilito di 57,952,000 partendo dal dato di fatto di 62,094,000 inscritto nella prima colonna dell'allegato numero 10, ha scritto nella seconda colonna la differenza fra queste due somme, ossia 4,142,000, ciò che in ultima analisi si riduce a portare la mortalità dei pensionati dal 5,8 al 6,7 per cento, ed avrà detto: se non muoiono peggio per loro. (*Si ride*)

Questo metodo di calcolo è ciò che costituisce il cardine dell'aritmetica politica. Un ingenuo qualunque prende la cifra di 62 milioni, prende i dati preventivi che dimostrano la mortalità essere del 5,8 per cento, e fa il suo calcolo regolare e non si preoccupa del risultato che otterrà: invece il calcolatore politico fa diversamente, e dice: io voglio che il risultato sia cotesto, e...

Voce a destra. Prolunga.

RICOTTI. No, anzi accorcia la vita media perchè ne fa morire il 6,7 invece del 5,8 per cento. Questa è la vera aritmetica politica.

Su questo punto adunque non posso dichiararmi soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Per rispondere alla terza mia domanda l'onorevole ministro ha supposto che io avessi impugnata la validità della somma di 62,094,000 inscritta nella 1ª colonna dell'allegato n° 10, ed ha ragionato in conseguenza; ma io non ho impugnata, questa cifra; anzi è la sola che ho ammessa come attendibile salvo a modificarla nel bilancio di definitiva previsione se ne sarà il caso. Ma nulla disse sulla differenza di oltre 2 milioni che passa fra i 57,952,000 della terza colonna dello allegato n° 10 e quella di 60,300,000 ch'io ritenevo dovesse esser inscritta nel capitolo di cui trattiamo. Or bene questa differenza io l'attribuisco ad errori di calcolo che furono già fatti nella relazione sulla legge della Cassa pensioni e che oggi sono ripetuti nel bilancio. Il ministro concluse dicendo di aspettare che sia presentata la nuova legge sulla definitiva sistemazione della Cassa pensioni. In verità io aspetto con impazienza che venga questa nuova legge la quale deve rischiarare la situazione che a taluni sembra oggi assai buia, mentre a me sembra chiarissima e semplicissima. Se la legge nuova verrà a gravare il bilancio di 62 milioni all'anno, dirò che i calcoli sono giusti, ma se viene a gravare il bilancio di soli 41,500,000 come accade presentemente, dirò che i calcoli sono falsi. Non può essere diversamente.

La pensione è molto semplice. Noi sappiamo che nell'anno 1882 i pensionati dello Stato riceveranno 62 milioni circa, e sappiamo pure che il bilancio dello Stato fra entrate e pagamenti corrispondenti a tale partita non resta aggravato che di 41,500,000, chi adunque pagherà questa differenza di 20,500,000? Certamente i nostri posteri i quali fra 10, 15 o 20 anni dovranno pagare annualmente non solo la quota fissa di 62 milioni, ma ancora tutti i 20,500,000

risparmiati negli anni precedenti aggravati naturalmente dell'interesse composto.

Se la nuova legge sulla Cassa pensioni giungerà a risultato diverso da quello evidente, primitivo, ingenuo se volete, che ho or ora accennato sarà una prova che i vostri calcoli sono sbagliati, ed allora sarà mia cura, per quanto mi sarà possibile, di ricercare gli errori ed indicarli alla Camera. In questo mi riservo piena libertà quando verrà in discussione la nuova legge, ma frattanto oggi ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha date, e quindi non insisto ulteriormente; vedremo poi al bilancio definitivo come si provvederà per l'anno 1882. Però, prima di tacere, permettetemi che esponga ancora una considerazione sulla politica finanziaria dell'onorevole ministro.

Colla applicazione della nuova legge sulla Cassa pensioni, l'onorevole ministro delle finanze senza diminuire il numero dei pensionati dello Stato ha trovato il modo di redigere il bilancio del 1882 con un minor aggravio figurativo di oltre 20 milioni, ma questa minore spesa non può essere come non è infatti che figurativa perchè la vera spesa dei pensionati non è punto diminuita, anzi è accresciuta di oltre mezzo milione su quella del 1881. Intanto con questo artifizio di scritture contabili il bilancio di prima previsione per il 1882, si chiude con un avanzo di 8 a 10 milioni, mentrechè se si fosse compilato colle stesse norme colle quali fu preparato il bilancio del 1881, si sarebbe trovato un disavanzo di oltre 10 milioni. Posto in queste strette di dover cioè presentare un bilancio con notevole disavanzo, il ministro delle finanze vi avrebbe certamente riparato con mezzi efficaci.

Anzitutto avrebbe aumentato qualche poco alcuni cespiti di entrata, i quali permettono qualche margine d'aumento presuntivo senza cader nelle esagerazioni, e se ciò non bastava, in Consiglio dei ministri avrebbe fatto osservare ai suoi colleghi la vera situazione finanziaria, colla minaccia di dover presentare un bilancio in disavanzo, ed una simile dichiarazione avrebbe prodotto un effetto magico sui suoi colleghi i quali si sarebbero subito persuasi a limitare le loro domande di nuove spese, e senza grandi difficoltà avrebbe potuto presentare i bilanci per il 1882 in equilibrio, ed anche con uno o due milioni di avanzo, senza ricorrere a ripieghi i quali non potrebbero essere proseguiti a lungo senza grave danno delle nostre finanze. Con un bilancio appena equilibrato il ministro delle finanze avrebbe acquistato una grande forza di resistenza non solo verso i suoi colleghi, ma ancora contro di noi deputati. Io credo che se non ci fosse stato presentato un bilancio per il 1882 con un avanzo figurativo di oltre otto milioni, senza la speranza delle maggiori entrate, che presumibilmente si verificheranno, tutti, ministri e deputati, si sarebbero moderati nelle loro domande ed il ministro delle finanze si sarebbe trovato in un letto di rose, mentre ora si trova in un letto di spine.

È inutile il far figurare un avanzo soltanto di forma, ma non di sostanza; gli è come un esercito, per fare un paragone qualsiasi, forte al centro e debole alle ali; se cedono le ali anche il centro tardi o tosto è rovesciato. Così è dei bilanci, se le ali non sono bene assicurate, comunque sia forte il suo centro, esso finirà per esser compromesso dapprima e quindi sfondato. Il nostro bilancio, oggi è certamente forte al centro, ma pericola assai alle ali, pensi l'onorevole ministro a rinforzarle mentre è in tempo, perchè se tarda troppo, il nemico avrà circondato le ali ed il centro cadrà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simonelli.

SIMONELLI. Mi trovo inaspettatamente chiamato in questa discussione del bilancio del tesoro, alla quale credevo di dover essere estraneo per ufficio, e perchè, a dir vero, entrato appena nella sala, non l'ho neanco letto.

Pare che fra i discorsi, oramai passati in repertorio, dell'onorevole Ricotti, ci debba essere un discorso sulle pensioni. Io credeva che egli avrebbe destinato quello di quest'anno a un'adunanza più solenne, in cui si fosse potuto discorrere ampiamente di questo soggetto. E tanto più lo doveva attendere, in quanto che l'onorevole Ricotti non ignora che i lavori della Commissione nominata per decreto reale a studiare il nuovo progetto delle pensioni, sono così avanzati, che è imminente la presentazione della legge. Anzi, ritengo che se il ministro non fosse stato disgraziatamente afflitto dalla malattia che lo distolse dalle sue ordinarie occupazioni, la legge sarebbe stata presentata nel tempo stabilito. Ond'è che una bella e splendida occasione di discutere tutta intera questa vasta ed importante materia si offriva all'onorevole Ricotti fra non molto tempo.

Codesti studi offriranno allora larga copia di ragioni, e daranno modo all'onorevole Ricotti di rendersi conto dei principii economici a cui si è inspirato il ministro quando propose questa legge e che hanno consigliato la Commissione ad accettarla. Dunque io rimando a quella discussione le osservazioni che oggi mi si affollano alla mente in risposta al discorso dell'onorevole Ricotti.

Ma c'è un appunto che io non posso lasciare inosservato. Egli disse che il Ministero dapprima e la Commissione di poi, accettando questo progetto di

legge (in verità, non ha adoperato la parola, ma la fece intendere), hanno fatto una specie di finzione, una specie d'alchimia di cifre.

Egli dice: i pensionati non sono cambiati; le somme che si devono pagare sono rimaste inalterate, e tuttavia la cifra del bilancio lascia un margine di 20 e più milioni.

A dir vero, io non mi attendeva dall'onorevole Ricotti una simile osservazione. È scritto nei più elementari trattati di questa materia, che le pensioni si debbono considerare come debiti redimibili a certe determinate scadenze. È verissimo che queste scadenze non sono segnate in un contratto; ma v'hanno avvenimenti che sono più sicuri di qualunque contratto fatto dinanzi a notaro. Questi avvenimenti sono quelli che disgraziatamente dominano l'umana natura: la legge di mortalità, alla quale tutti siamo sottoposti, legge nota, determina queste scadenze inesorabilmente sicure. Laonde trasformare in un debito costante e permanente un debito vitalizio, od in altri termini, un debito redimibile, è di fatto una trasformazione reale; non c'è alchimia. Del resto sarebbe un'accusa che l'onorevole Ricotti lancierebbe a tutte le amministrazioni del regno d'Italia; infatti se si fa dell'alchimia aritmetica oggi se ne fece a dovizia quando si trasformarono i debiti redimibili. Ve ne ha una recente, quella del prestito nazionale, che fu trasformato in una rendita fissa, e poi dopo, nel bilancio se ne vantarono gli utili, mentre questi utili non erano che la metà della perdita subita.

A me pare che scientificamente (poichè l'onorevole Ricotti dice che desidera conoscere i principii scientifici) considerata la cosa, una differenza sostanziale fra la trasformazione di un debito redimibile e l'operazione del prestito nazionale non esiste: la questione è precisamente la stessa. Con questo, per ciò che mi riguarda, potrei dire di aver risposto interamente. Ma l'onorevole Ricotti dice che la somma delle pensioni inscritte al 1° gennaio 1881 doveva al 1° del 1882 essere scemata soltanto della metà dell'ammontare delle pensioni che naturalmente erano cessate nell'anno; anche questa è una asserzione che non posso lasciare senza replica.

Intendiamoci bene: la questione posta dall'onorevole Ricotti dipende interamente dal momento iniziale assegnato alla legge e che non era nella legge stessa determinato; ed i miei colleghi della Commissione e quelli che alla Camera erano presenti al mio discorso, lo ricorderanno come io facessi notare ripetute volte questa importante circostanza.

Diceva infatti in quel discorso che nell'applicazione di una legge di tal natura tutta la questione stava nel momento iniziale e che questo andava studiato attentamente. Supponga, per esempio, onorevole Ricotti, che il momento iniziale sia posto così (ed io non l'avrei posto in tal guisa se la legge sul corso forzato fosse stata attuata l'anno decorso), supponga cioè che colla rendita iscritta si debba provvedere ai pensionati, i quali iscritti al 31 dicembre 1880, e che sono superstiti al 1° gennaio 1882, è naturale in questa ipotesi di diminuire la somma di un'intera annualità, perchè realmente è interceduto un intero anno dal 31 dicembre 1880 al 1° gennaio 1882, ed in tutto questo tempo intermedio i pensionati vecchi, quelli inscritti al 1° gennaio 1881 sono diminuiti con la legge di diminuzione loro propria, la quale non è stata per nulla modificata dalle nuove inscrizioni avvenute nel 1881. La qual cosa non altera per nulla lo stato dei bilanci perchè in quello del 1881 sono inscritti i fondi occorrenti per le pensioni vecchie e per le nuove liquidate nell'anno.

Si scorge dunque facilmente che posto nell'accordo necessario la decorrenza della rendita e la data che separa le vecchie dalle nuove pensioni tutto procede a dovere e non si verificano quelli errori che portati d'anno in anno davano modo all'onorevole Ricotti di annunziarvi quella paurosa cifra di 100 milioni di disavanzo che da qui a 58 anni si sarebbe verificato nella Cassa.

L'onorevole Ricotti metteva a comodo la decorrenza della rendita e poi spostava quella delle pensioni, ed allora è naturalissimo che trovasse in fondo una deficienza così enorme. Ma quando sposta la decorrenza delle pensioni, sposti la decorrenza della rendita, ed il conto tornerà esattamente! Non credo che i conti si verificheranno esatti sino al centesimo: ad ogni modo non saranno nelle condizioni di quelli della Cassa militare; e non dovremo ritornare con una legge al Parlamento, per far stanziare 8 o 9 milioni all'anno allo scopo di riempire i vuoti di quella Cassa. Di questo ne siamo positivamente sicuri.

Se la legge (e questo mi pare averlo detto tanto nel discorso che feci in principio dell'anno decorso, come oggi; l'onorevole Ricotti sembra lo abbia dimenticato), se la legge non fosse anche di un carattere finanziario; se la legge fosse stata esclusivamente intesa ad una riforma di ordine economico e amministrativo, allora, lo dico francamente, l'articolo della legge lo avrei concepito in modo diverso; e credo che avrebbe fatto egualmente anche l'onorevole ministro. Allora l'articolo sarebbe stato uno dei soliti, che si trovano tanto spesso nella legislazione finanziaria ed avrebbe suonato ad un dipresso così: « È autorizzato il ministro delle finanze ad emettere tanta rendita che basti per rappresentare il capitale delle pensioni, tenuto conto dell'età dei pen-

sionati, e dell'importo delle pensioni loro assegnate.» In tal caso tutti i calcoli dell'onorevole Ricotti sarebbero sfumati. La legge attuale invece, aveva anche un carattere finanziario, in quanto che doveva procurare un largo (s'intenda bene: io non ho mai parlato d'economia), un largo sufficiente per essere colmato da quei milioni che dovevano fare il servizio del prestito, adoperato per convertire in moneta metallica i biglietti che sono in circolazione.

Ecco la ragione che persuase a stabilire in cifra fissa la rendita da emettersi, lasciando al ministro la cura di determinare la data dell'emissione in ordine alle disposizioni della legge per l'abolizione del corso forzato.

Laonde, al momento dell'approvazione della legge sulle pensioni, non si poteva fissare la decorrenza della rendita. E non si poteva fissare inquantochè il ministro delle finanze in Commissione (e questo apparisce anche dalla legge) non aveva detto quale era la data del decreto col quale avrebbe attuato la legge sul corso forzato. Quindi lo stato iniziale era necessariamente incerto in quella legge; è adesso solo che lo possiamo determinare, inquantochè il ministro delle finanze ci dice quale è la data... (*Interruzione*)

Una voce. Il ministro non l'ha detto.

SIMONELLI. Dunque se non l'ha detto oggi l'ignoriamo ancora. Ma se in questo anno ci fosse stato necessario di pagare intera la somma dell'interesse per il corso forzato, è naturale che la decorrenza della rendita doveva essere necessariamente diversa. Ecco perchè il Ministero e la Commissione hanno lasciato intera libertà intorno alla decorrenza della rendita.

Io poi non entro punto nella questione circa il modo con cui furono disposti gli stanziamenti in bilancio, e, dico francamente, che non lo credo il più corretto. Mi dispiace doverlo dire, ma nel modo con cui avrei redatto il bilancio, avrei tolto l'opportunità all'onorevole Ricotti di tornare a fare un discorso su questa questione. Da tutti i banchi della Camera venne chiaramente espresso il pensiero, ed è poi mia profonda convinzione, che la Cassa delle pensioni debba essere un corpo autonomo indipendente, che sfugga all'azione del Governo e che le cifre delle pensioni, le quali possono essere un eccitamento a pericolose tentazioni, debbano scomparire dal bilancio dello Stato. Quindi io credo che vi debba essere registrata soltanto la cifra rappresentante l'emissione della rendita e l'assegno fisso dei 18 milioni.

E siccome la legge, per quel che io ne so, appunto costituisce la Cassa delle pensioni in corpo autonomo, e se non indipendente dall'azione dello Stato, almeno separato dalle funzioni attinenti alla sua azienda ordinaria, così io ritengo e spero che tali cifre vi figureranno per l'ultima volta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per l'ultima volta certo.

SIMONELLI. Scorgo segni di assenso dal banco dei ministri e questi mi fanno piacere. Del resto, l'onorevole Ricotti vede che la Cassa dei maestri elementari, quantunque costituita ed organizzata da inesperti calcolatori, offre di già splendidi frutti e non ha patito le avarie della Cassa militare. È una Cassa nella quale sono già raccolti 5 milioni e che superò largamente le previsioni che erano state fatte dalla Commissione parlamentare, della quale io ebbi l'onore di essere l'interprete.

Aggiungasi che un nuovo istituto di questo genere sta per essere creato in seguito ad uno speciale disegno di legge presentato al Parlamento dall'onorevole ministro Berti. Si intravede dunque fin da questo momento, e senza che l'istituto novello sia creato, una grande istituzione di previdenza, la quale raccoglie insieme e impiegati, e maestri ed operai. Questa diverrà una grande istituzione la quale mi pare sia nel concetto dell'attuale Gabinetto. L'operazione che risulta dalla legge del 7 aprile non è una mistificazione di cifre di bilancio, ma è la preparazione di un grande istituto nazionale a cui questa legge ha creduto prudente provvedere. (*Benissimo!*)

Un'ultima osservazione e ho finito. L'onorevole Ricotti ha la passione delle cifre paurose. Cento milioni di *deficit* nel patrimonio della Cassa ora, 99 al tempo della discussione di quella legge. Ma egli ne citava in allora un'altra più paurosa ancora, e che io con piacere veggo scomparsa dalla sua mente, poichè ne rimane così rassicurato l'intero stuolo dei nostri funzionari. Egli, terminando il suo discorso in principio di quest'anno, diceva: è necessario di avere con questa legge una disposizione per aumentare le ritenute sullo stipendio dei nostri impiegati. Intendeva di cominciare con 15 e di terminare con 25 per cento di ritenuta. Cifra orrendamente paurosa; che se nelle tribune v'erano impiegati doveva farli inorridire. (*Ilarità*)

Mi congratulo coll'onorevole Ricotti che questa cifra che spaventava i funzionari dello Stato sia scomparsa dalla sua mente. (*Bene!*) E mi tranquillizzo di più, inquantochè veggo che, mentre nell'ultimo suo discorso egli non aveva parlato che di errori da una parte, di errori dall'altra, di sconcordanze, di inesattezze, ecc. ecc., oggi si è limitato a sollevare una questione che si risolve con un semplice spostamento di date: e di ciò sono contento. Dunque rimane una data da stabilire, ed io ho fede nel ministro delle finanze, che la fisserà opportunamente e che la Cassa delle pensioni funzionerà senza in-

generare preoccupazioni e spaventi. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LEARDI, *relatore.* Siccome fu la Commissione che propose questa dizione di *pensioni vecchie* e *pensioni nuove* senza altra indicazione, così credo bene di darne brevissima spiegazione.

Innanzitutto è perfettamente indifferente nella posizione del bilancio di caricare più le pensioni vecchie che le nuove, poichè l'onere del bilancio resta lo stesso, e tutte le osservazioni dell'onorevole Ricotti non muterebbero di un centesimo i risultati del bilancio. La differenza sta in ciò, che, se noi carichiamo le vecchie pensioni riducendo le nuove, noi consumeremo più presto quella rendita che abbiamo assegnata; ed in conseguenza è una specie di liquidazione di patrimonio. Quanto più si aumentano le pensioni vecchie, e più si consumerà il debito dei 27 milioni.

Ciò stante, la Commissione credè bene di guarentire questa istituzione della Cassa delle pensioni, che si fonda sui 27 milioni di rendita in modo che non venisse maggiormente aggravata, per favorire le pensioni nuove.

Ma la questione era assai delicata, e non vi era tempo a risolverla. La legge non è tutt'affatto esplicita; e la Commissione manifestò appunto il pensiero che le pensioni dovessero decorrere dal 1° gennaio 1881. Non volle però risolvere la questione, ed invitò il Governo a studiarla. Ed in questo frattempo si potranno rettificare i calcoli, stabilire il principio ossia il capitale iniziale per la Cassa delle vecchie pensioni, e quindi avere il giusto calcolo degli oneri; e si faranno i conti non su formole, ma sui registri dei pensionati.

Quindi non giovano più le osservazioni dell'onorevole Ricotti sui calcoli ipotetici, poichè li avremo reali; sarà indicata proprio pensione per pensione dove vada, e quale sia il suo carico; quindi, ripeto, questi calcoli ipotetici ed approssimativi scompariranno assolutamente. Abbiamo lasciata impregiudicata la questione senza avere portata la menoma variazione al bilancio.

Prego l'onorevole Ricotti, che è uno dei membri più attivi e più intelligenti della Commissione del bilancio, d'attendere il bilancio definitivo, in cui, spero, vedremo risoluta e nel modo migliore questa quistione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

RICOTTI. L'onorevole Simonelli, che io non ho in alcun modo citato, ha cominciato il suo discorso in un modo che non dirò offensivo (*Denegazione dell'onorevole Simonelli*), ma certo non troppo benevolo.

DI SAN DONATO. Con vivacità. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, siano calmi.

RICOTTI. Egli ha detto che trattandosi di pensioni, io non poteva lasciar passare l'occasione di fare un discorso. Veramente, per quel che concerne le pensioni, ho parlato alla Camera una volta sola, ho parlato quando si discuteva il disegno di legge relativo alle pensioni, ed oggi non ho sollevato questioni generali e tanto meno un discorso sulla materia, ma mi sono limitato a fare all'onorevole ministro tre semplici domande di spiegazioni, senza punto rivolgermi o comunque citare il benemerito relatore della Commissione che riferì sul progetto di legge della Cassa pensioni, l'onorevole Simonelli. Era quindi affatto fuor di proposito il dire che non si poteva parlar di pensioni in questa Camera senza dover sentire un mio discorso.

A mia volta potrei affermare che non si può parlare di pensioni in questa Camera senza che, nuovo Achille, l'onorevole Simonelli si creda obbligato di prender parte al combattimento, come se fosse un fatto a lui personale.

Senza pretendere di rispondere a tutte le teorie ed affermazioni emesse dall'onorevole Simonelli, non essendo questo il momento di prolungare questa discussione, mi limiterò a rettificare alcuni appunti più particolarmente a me diretti, e che costituiscono veri fatti personali.

L'onorevole Simonelli si è meravigliato che io non sapessi che un debito vitalizio si può convertire in debito perpetuo con un carico annuo assai minore, ma sin le comari lo sanno, dice l'onorevole Simonelli (*Ilarità*), e l'onorevole Ricotti viene qui senza saper questo? (*No! no! — Interruzioni*)

Presso a poco ha detto questo.

PRESIDENTE. Continui, continui. Non faccia conversazione.

RICOTTI. Ora egli ha dimenticata una cosa che pur tutti sanno: che se la legge fatale della mortalità fa scomparire ogni anno buon numero di pensionati, un'altra legge, ugualmente fatale, ne genera ogni anno altrettanti, e pur troppo anche di più. (*Ilarità*) Di questo bisogna tener conto. Nei pensionati succede come nella popolazione degli Stati in generale e della nostra Italia in particolare. Non son 10 anni eravamo poco più di 26 milioni d'abitanti ed oggi siamo quasi 28 milioni, eppure ogni anno muore un bel numero d'italiani, ma fortunatamente il numero dei nati supera quello de' morti e la popolazione si riproduce, anzi cresce pur non essendo la vita di nessuno eterna.

MORANA. (*Della Commissione*) Per le vecchie no.

RICOTTI. La stessa cosa succede nei pensionati; quindi tutto il ragionamento che ha fatto l'onorevole Simonelli sopra le pensioni, considerandole come un debito vitalizio convertibile con beneficio annuo del bilancio in debito perpetuo come si fece dall'onorevole Sella, quando era ministro per il debito nazionale, secondo me, manca di base. Ma io non ho voluto sollevare questa questione; ed ho anzi detto che l'avremmo esaminata quando sarebbe venuta in discussione la nuova legge. Invece l'onorevole Simonelli, pur parlandone per quasi mezz'ora (No! no! *a sinistra*), abilmente e velocemente, ci ha però lasciato nell'ignoto. Dopo tanto parlare dell'onorevole Simonelli domando io se c'è qualcuno nella Camera che sappia a quali dei pensionati si applicherà il titolo di vecchi pensionati e di nuovi pensionati che costituiscono due capitoli diversi del bilancio.

Noi votiamo un capitolo: « Pensioni vecchie » ed intanto nessuno sa che cosa esso significhi. Osserverò un'altra cosa. Io ho detto che le pensioni che si estingono in un anno, non gravitano per la intera somma sul bilancio dell'anno. Invece, l'onorevole Simonelli ha spostato la questione. Io vorrei poter discutere coll'onorevole Simonelli in Commissione, e allora mi sentirei di dire le mie ragioni. Qui no.

Voci. Perchè?

RICOTTI. Lui ha la maggioranza, e qualunque cosa dica, si applaudisce e si approva; io sono della minoranza, e naturalmente... (*Ilarità — No! no!*) i miei amici sono troppo pochi e debbono star zitti. Per conseguenza, io non posso aspirare a nessun trionfo anche avendo ragione; ma nella Commissione è un altro affare; là si discute punto per punto.

Io ho detto una cosa e l'onorevole Simonelli ha risposto su altra interamente diversa e sulla quale siamo perfettamente d'accordo, cioè a dire, che le estinzioni fatte nel 1881 sono tutte a vantaggio del 1882; ma io domando: le estinzioni fatte durante l'anno 1882, si computano per intero o per metà a carico del bilancio 1882? Non lo ha mica detto l'onorevole Simonelli; si è guardato bene di rispondere a questa ch'era la mia seconda domanda; invece ha fatto una lunga dissertazione sui principii generali. Ma la teoria dei principii generali la conosco perfettamente; quando uno non ha ragione, naturalmente si appiglia alla teoria dei principii. (*Si ride*)

Ora non è il caso di venir fuori con delle teorie dei principii; ho fatto delle questioni semplici, aritmetiche, e mi si risponde con delle teorie generali; ho fatto tre domande e mi si risponde col noto proverbio: *Dove vai? porto pesci.* (*Si ride*) Ma io sono sicuro che chi ha seguito il mio ragionamento come l'onorevole Plebano non potrà darmi torto.

Non ho altro ad aggiungere riservandomi di rientrare in argomento in altra occasione più opportuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Simonelli ha facoltà di parlare per fatto personale.

SIMONELLI. Comprenderà la Camera che non è ora il caso d'impegnare una larga discussione su questo soggetto, io quindi non dirò che una sola parola in replica a quanto ha detto l'onorevole Ricotti.

L'onorevole Ricotti ha detto che io desidero di parlare di questo soggetto, qui in Parlamento, quando cioè c'è una maggioranza che appoggia ed una minoranza che sta a sentire; che quindi oggi è facile riportare un trionfo, per fatto di coloro che mi applaudiscono, e che egli devesi modestamente rassegnare alla parte del non applaudito; se si fosse in seno della Commissione, egli ha affermato, sarebbe ben altra cosa. Ora l'onorevole Ricotti non ignora che se io non ebbi la fortuna di avere lui (onorevole Ricotti) nella Commissione, nella quale io discuteva, vi erano però uomini che tutti stimano come i più competenti del suo partito, su quest'argomento; c'era l'onorevole Minghetti, c'era l'onorevole Sella, c'era il mio carissimo amico l'onorevole Luzzatti, e vede che la sua minoranza era ben rappresentata. Fui eletto ad unanimità: ebbi gli applausi anche della minoranza. (*Ilarità*)

Voci a sinistra. Bravo!

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Capitolo 92. Pensioni vecchie, lire 57,992,045.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli, sino al 102 inclusivamente:)

Pensioni nuove. — Capitolo 93. Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri delle finanze e del Tesoro (Spese fisse), lire 625,790.

Capitolo 94. Pensioni del Ministero di grazia, giustizia e dei culti (Spese fisse), lire 353,858.

Capitolo 95. Pensioni del Ministero degli affari esteri (Spese fisse), lire 15,684.

Capitolo 96. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Spese fisse), lire 83,006.

Capitolo 97. Pensioni del Ministero dell'interno (Spese fisse), lire 330,751.

Capitolo 98. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse), lire 134,978.

Capitolo 99. Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse), lire 1,300,532.

Capitolo 100. Pensioni del Ministero della marina (Spese fisse), lire 156,673.

Capitolo 101. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Spese fisse), 23,743 lire.

Capitolo 102. Pensioni straordinarie, 144,985 lire.

Titolo II. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti variabili.* — Capitolo 103. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria) somma proposta dal Ministero, lire 500,000; somma proposta dalla Commissione, lire 400,000.

Domando all'onorevole ministro se accetta lo stanziamento proposto dalla Commissione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto la proposta della Commissione concordata col Ministero.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti lo stanziamento al capitolo 103, quale è concordato fra il Ministero e la Commissione nella somma di 400,000 lire.

(È approvato.)

Capitolo 104. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n° 1400 (Spesa obbligatoria), *per memoria.*

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli fino al 136 inclusivamente:)

Capitolo 105. Assegni degli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse), lire 160,000.

Capitolo 106. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 107. Indennità dovuta secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazione, *per memoria.*

Spese generali d'amministrazione. — *Servizi diversi.* — Capitolo 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine), lire 484,920.

Capitolo 109. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, lire 102,780.

Capitolo 10. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 25,000.

Capitolo 111. Ufficio di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Spese fisse), lire 40,000.

Capitolo 112. Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Spese fisse), lire 290,000.

Capitolo 113. Spesa d'impianto dell'avvocatura erariale in Catanzaro e di acquisto di mobili ed altre diverse straordinarie per alcune avvocature, lire 8000.

Capitolo 113 *bis.* Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria), *per memoria.*

Capitolo 114. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 65,000.

Capitolo 115. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n° 137, lire 4000.

Capitolo 116. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137 (Spesa obbligatoria), *per memoria.*

Capitolo 117. Spesa straordinaria per l'esecuzione della convenzione monetaria 5 novembre 1878 ed atti relativi, approvata colla legge 1° agosto 1879, n° 5061, lire 569,217 11.

Capitolo 118. Spesa per lavori straordinari di assoluta necessità per l'amministrazione del debito pubblico, per la contabilità generale e per la rinnovazione delle scritture delle pensioni, lire 63,200.

Capitolo 119. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti, lire 500,000.

Capitolo 120. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3ª), lire 15,000.

Capitolo 121. Spese di trasporto ed altro dai luoghi di arrivo alle zecche di circa 200 milioni di lire in verghe e monete estere d'oro da coniarsi, ed invio delle monete coniate alle varie tesorerie dello Stato, lire 100,000.

Capitolo 122. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n° 4900 (testo unico), ed esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148, *per memoria.*

Spese per servizi speciali. — Amministrazione esterna del demanio. — Capitolo 123. Acquisti eventuali di stabili, lire 15,000.

Capitolo 124. Spese per l'inventario dei beni della Corona, lire 30,000.

Capitolo 125. Stima dei beni demaniali, lire 30,000.

Capitolo 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (Spesa obbligatoria), lire 220,000.

Amministrazione dei canali riscattati (*Canali Cavour*). — Capitolo 127. Opere complementari dei canali Cavour - Acquisto e costruzione di cavi diramatori, lire 212,282 80.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 128. Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico, lire 80,000.

Capitolo 129. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico - (Spesa obbligatoria), lire 75,000.

Capitolo 130. Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, lire 7,000.

Capitolo 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria), lire 690,000.

Categoria seconda. *Movimento dei capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 132. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 500,000.

Capitolo 133. Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse), lire 79,467 28.

Capitolo 134. Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita), lire 250,000.

Capitolo 135. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine), lire 350,000.

Capitolo 136. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 500,000.

Capitolo 137. Capitale occorrente per il rimborso del mutuo della Banca Nazionale, per l'estinzione dei biglietti consorziali, e per le spese inerenti al prestito. (Articoli 9, 10, e 14 della legge 7 aprile 1881, n° 133, serie 3ª), lire 650,774,975 22.

SICCARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Siccardi ha facoltà di parlare.

SICCARDI. Relativamente a questo capitolo io mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze due semplicissime domande, e brevissime.

In questo capitolo, come vede la Camera, si parla di 650 milioni che sono necessarie per restituire alla Banca Nazionale il mutuo in forza della legge d'abolizione del corso forzoso. Di questa somma già una parte è entrata nelle casse dello Stato. Ora io vorrei sapere dall'onorevole ministro delle finanze se questa somma debba nella Cassa dello Stato rimanere infruttifera fino al momento in cui esso debba servirsene appunto per l'estinzione del corso forzoso, e sentirò volentieri che questa somma non abbia a restare senza produrre alcun vantaggio all'erario pubblico.

Un'altra domanda, e semplicissima pure, è la seguente: I giornali avevano parlato alcun tempo addietro, che già si stava per presentare alla Camera il progetto di ordinamento degli istituti di emissione che, come sa la Camera, il Governo è obbligato a presentare fra non molto. Dopo ho sentito a dire che di quel progetto non se ne parla più. Io son persuaso che l'onorevole ministro non può lasciar passare molto tempo senza venire a presentare tale disegno di legge.

Per conseguenza io lo prego di voler dare un semplice schiarimento al proposito onde la Camera sappia se realmente questo progetto possa essere presentato fra poco tempo alla sua discussione. Sono queste le due semplici domande a cui aspetto dall'onorevole ministro una risposta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Come ebbi già a dichiarare nella lunga discussione sulla legge per l'abolizione del corso forzoso, non sarà possibile aprire gli sportelli per il baratto della carta in ispecie metalliche se non quando tutta la riserva metallica occorrente per il cambio sia raccolta nelle casse dello Stato. Se si procedesse altrimenti gli assuntori del prestito si servirebbero della massa metallica messa in circolazione per adempiere ai loro versamenti, e così, invece di raccogliere tutto l'oro che abbiamo domandato al credito, noi non ne avremmo che una parte soltanto. Ed a questo proposito io debbo dichiarare che, siccome fu osservato nella discussione parlamentare, pare anche a me evidente che non basti la riserva d'oro limitata alla somma domandata al credito; ma sia necessario aumentarla in modo che arrivi almeno ad una cifra che superi i 500 milioni.

Nè le finanze dello Stato o il paese avranno alcun danno da questa precauzione necessaria, da questa prudenza indispensabile, per riuscire sicuramente al grande scopo dell'abolizione del corso forzoso, imperocchè se una riserva d'oro importante verrà sequestrata, e immobilizzata per alcuni mesi nelle casse del Tesoro, il paese sarà meglio in grado di godere del vantaggio della diminuzione, e forse anche della scomparsa per intiero dell'aggio, vale a dire godrà di tutti i benefici che sono inerenti all'abolizione del corso forzoso.

Un'osservazione fu fatta, ed è stata ripetuta in Italia e fuori, cioè che quest'immobilizzazioue di una riserva d'oro così importante potrebbe nuocere alla condizione monetaria generale. Io credo che quest'osservazione pecchi di grande esagerazione; non è qui il momento di dimostrarlo, ma ad ogni modo, per attenuarne la portata, non esito a dichiarare alla Camera che per la somma di 150 milioni in oro gli assuntori del prestito hanno stipulata la

facoltà di pagarli, senza spesa alcuna pel Tesoro, con cambiali sopra Londra, dimodochè almeno per questa parte non vi sarà la immobilizzazione tanto temuta come nociva alle condizioni monetarie generali. Spero di avere così risposto sufficientemente, per quanto si può in questo modo fugace, alla prima domanda dell'onorevole Siccardi.

Quanto alla seconda interrogazione, mi basta dirgli che non è oramai in facoltà nostra di presentare o non presentare il progetto di legge per il riordinamento delle Banche di emissione, imperocchè la legge del 7 aprile 1881, fa un obbligo preciso al Governo di presentare entro un anno questo disegno di legge, e certamente il Governo non mancherà di adempierlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siccardi.

SICCARDI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze, il quale ha fatto delle dichiarazioni atte a tranquillare coloro i quali temevano che una forte riserva metallica nelle casse dell'erario potesse contribuire svantaggiosamente alla circolazione metallica dello Stato.

PRESIDENTE. Capitolo 137. Capitale occorrente per il rimborso del mutuo della Banca Nazionale, per l'estinzione dei biglietti consorziali, e per le spese inerenti al prestito. (Articoli 9, 10 e 14 della legge 7 aprile 1881, n° 133, serie 3ª), lire 650,774,975 22.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i capitoli seguenti:)

Capitolo 138. Quote arretrate a tutto dicembre 1881 sulle azioni e sulle obbligazioni in circolazione della società delle ferrovie romane, lire 22,123,891 e centesimi 34.

Accensione di crediti. — Capitolo 139. Anticipazione al commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523 (Spesa obbligatoria), (per memoria).

Totale del titolo primo, spesa ordinaria, lire 741,820,243 68; totale della spesa straordinaria, lire 678,784,733 75; insieme, spesa ordinaria e straordinaria, lire 1,420,604,977 43.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Minghetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MINGHETTI. Mi onoro di presentare a nome della Giunta e specialmente a nome del relatore, onorevole Fano, la relazione sul disegno di legge: Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. (V. *Stampato*, n° 178-A.)

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

BERTI FERDINANDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTI FERDINANDO. Chiedo l'urgenza per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti Ferdinando prega la Camera di voler dichiarare di urgenza la discussione di questo disegno di legge.

Se non vi sono obbiezioni, la urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL TESORO.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli della legge del bilancio. Prima però di passare all'articolo 1, do lettura di un ordine del giorno, presentato dalla Commissione del bilancio, che è del tenore seguente:

« La Camera, invitando il Governo a proporre le modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato che valgano ad agevolare la discussione dei bilanci, passa alla discussione degli articoli della legge. »

ERCOLE. Finalmente; era tempo di provvedere.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto ben volentieri l'ordine del giorno della Commissione, tanto più che gli studi sulla riforma della legge di contabilità sono già quasi al termine.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione generale del bilancio, ed accettato dal ministro delle finanze.

(È approvato.)

Ora leggo i vari articoli:

« Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro, in conformità allo stato di prima previsione annesso alle presente legge.

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco *A*. »

Prego l'onorevole segretario Quartieri di leggere l'elenco *A*.

QUARTIERI, *segretario, legge:*

ELENCO A.

Spese d'ordine ed obbligatorie iscritte negli stati di prima previsione 1882 *a termini dell'art.* 32 *della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

Ministero del tesoro.

CAP. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.
» 5. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.
» 7. Debiti redimibili inscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
» 8. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
» 9. Debiti speciali non iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).
» 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» 15. Interessi dei Buoni del Tesoro.
» 16. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
» 17. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.
» 18. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.
» 19. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n° 1731 ed altri assegni congeneri.
» 20. Annualità e prestazioni diverse.
» 25. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
» 40. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.
» 44. Spesa d'esercizio delle zecche.
» 45. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
» 50. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
» 53. Dispacci telegrafici governativi.
» 56. Materiale e spese diverse (officina fabbricazione carte-valori).
» 57. Carta bollata, macchine e punzoni (officina fabbricazione carte valori.)
» 62. Aggio di esazione ai contabili (demanio).
» 63. Spese di coazione e di liti (demanio).
» 66. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (demanio).
» 68. Restituzioni e rimborsi (demanio).
» 69. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (demanio).
» 73. Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (canali Cavour).
» 76. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
» 77. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» 78. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
» 79. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» 88. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3ª).
» 89. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
» 90. Debiti redimibili inscritti nel gran libro — Obbligazioni 5 per cento dell'Asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.

CAP. 91. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
» 92. Pensioni vecchie.
» 93. Pensioni nuove: Pensioni dell'Amministrazione finanziaria — Ministeri delle finanze e del tesoro (Spese fisse).
» 94. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Spese fisse).
» 95. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero degli affari esteri (Spese fisse).
» 96. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Spese fisse).
» 97. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero dell'Interno (Spese fisse).
» 98. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse).
» 99. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse).
» 100. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero della marina (Spese fisse).
» 101. Pensioni nuove: Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Spese fisse).
» 102. Pensioni nuove: Pensioni straordinarie.
» 103. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
» 104. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1873, n° 1400.
» 106. Rate arretrate dovute sopra rendite del debito pubblico di nuova creazione.
» 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
» 113 *bis*. Aggio sull'oro.
» 116. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137.
» 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.
» 129. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
» 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
» 132. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
» 135. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
» 136. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
» 139. Anticipazione al commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523).

Ministero delle finanze.

CAP. 9. Dispacci telegrafici governativi.
» 18. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).
» 19. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).
» 20. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).
» 27. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).
» 28. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).
» 32. Spese di coazioni e di liti (imposte dirette).
» 33. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
» 34. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, pel quinquennio 1873-1877.
» 40. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057 (macinato).

CAP. 41. Aggio d'esazione ai contabili (macinato).
» 42. Rimborsi e restituzioni di tasse (macinato).
» 48. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
» 49. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte dai contravventori — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
» 53. Aggio d'esazione (lotto).
» 55. Vincite al lotto.
» 56. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri, e degli olii di seme di cotone; aggi sulle riscossioni, compensi, e rimunerazioni per prestazioni diverse, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spirito.
» 57. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazose esportate, e restituzione di metà della tassa sullo spirito alle industrie che lo adoperano come materia prima.
» 63. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (dogane).
» 64. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
» 66. Spese relative alla riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
» 67. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo negli altri comuni e rimunerazioni diverse.
» 68. Restituzioni di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.
» 72. Indennità ai rivenditori dei sali.
» 77. Compra, e trasporto dei sali.
» 78. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
» 79. Preparazione del sale agrario ed industriale.
» 80. Spese diverse e di materiale pei magazzini, otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
» 81. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
» 85. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

CAP. 8. Dispacci telegrafici governativi.
» 12. Spese di giustizia.
» 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri.

CAP. 3. Spese postali e telegrafiche.
» 13. Provvigioni.
» 14. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

CAP. 9. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
» 12. Spese di liti.
» 13. Dispacci telegrafici governativi.
» 51. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

CAP. 10. Dispacci governativi.
» 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

CAP. 3. Dispacci telegrafici governativi.
» 31. Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.
» 33. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
» 34. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
» 38. Spese telegrafiche per conto di diversi.
» 42. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazioni in denaro di Buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (telegrafi).
» 48. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.
» 55. Premio ai rivenditori dei francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
» 56. Rimborsi eventuali (poste).
» 57. Retribuzioni alle ferrovie ed alle società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali.
» 58. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» 59. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.
» 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra.

CAP. 3. Dispacci telegrafici governativi.
» 14. Quota-spesa mantenimento degli allievi degli istituti militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» 35. Spese di giustizia criminale militare.
» 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

CAP. 4. Dispacci telegrafici governativi.
» 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
» 26. Quota-spesa corrispondente alla retta che verrà pagata all'erario dagli allievi della scuola di marina.
» 29. Spese di giustizia.
» 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAP. 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
» 24. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi dei diritti di verificazione.
» 30. Provvista di carta, stampe ed oggetti di cancelleria al Fondo per il culto e alla Cassa dei depositi e prestiti, e provvista di stampati alle Casse di risparmio postali; mercedi, compensi per lavori straordinari; campioni, trasporti, facchinaggi ed altre spese varie.
» 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
» 40. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 2 che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

Si dà lettura dell'elenco *B*.

QUARTIERI, *segretario, legge:*

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a' termini dell'articolo 41 *della legge sulla contabilità generale dello Stato del* 22 *aprile* 1869, *n°* 5026.

Ministero del Tesoro.

Amministrazione del Tesoro.

CAP. 108. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:
- *a*) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
- *b*) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali; onorari agli avvocati, ai causidici ed altre simili;
- *c*) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Amministrazione esterna del demanio.

CAP. 14. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovassero ancora inscritti sui prospetti delle spese fisse.

» 60. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
- *a*) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
- *b*) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
- *c*) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le spese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al demanio e stampati relativi.
- *d*) Spese per provvista e sistemazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300.

» 62. Aggio d'esazione ai contabili:
- *a*) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
- *b*) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'amministrazione.

» 63. Spese di coazione e di liti:
- *a*) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- *b*) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
- *c*) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notari ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- *d*) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- *e*) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- *f*) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

» 66. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:
- *a*) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
- *b*) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- *c*) Sovrimposte sui beni d'istituti o corpi morali amministrati dal demanio.

CAP. 67. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- *a*) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
- *b*) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
- *c*) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;
- *d*) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;
- *e*) Spese per l'illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di amministrazione finanziaria.

CAP. 68. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

» 69. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

» 71. Materiale e spese diverse (Canali riscattati — Canali Cavour).

» 73. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali riscattati — Canali Cavour):
- *a*) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
- *b*) Spese di coazioni e di liti;
- *c*) Aggio agli esattori delle rendite.

» 74. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

» 75. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.

» 76. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico)

» 77. Sovrimposta provinciale o comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» 78. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).

» 79. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 126. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

» 128. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 129. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 131. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Ministero delle finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

CAP. 16. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
- *a*) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
- *b*) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;
- *c*) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell' amministrazione;
- *d*) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili.

« 18. Aggio d'esazione ai contabili:
- *a*) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
- *b*) Aggio d'esazione ai cancellieri;
- *c*) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
- *d*) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'amministrazione.

CAP. 19. Spes di coazione e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copia ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

» 20. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

CAP. 28. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

» 32. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altre consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» 33. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.

» 34. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 luglio 1878, pel quinquennio 1873-1877.

» 39. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.

» 40. Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dello articolo 165 del regolamento, approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057.

» 41. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

» 42. Rimborsi e restituzioni di tasse.

» 85. Aggio a contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

GABELLE.

Servizi comuni.

CAP. 44. Soldo, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza.

» 46. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.

» 48. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» 49. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte da contravventori, indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

CAP. 53. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tassa di fabbricazione.

CAP. 56. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri e degli olii di seme di cotone; aggi sulle riscossioni, compensi e rimunerazioni per prestazioni diverse, costruzione, applicazione e manutenzione dei misuratori alle fabbriche di spiriti.

» 57. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazose esportate e restituzione di tassa sullo spirito alle industrie che l'adoperano come materia prima.

Dogane.

CAP. 60. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio in disagiata residenza.

» 62. Spese di materiale e diverse per le dogane, compensi per lavori statistici, indennità per le spese di perizia e per il collegio dei periti.

» 63. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

CAP. 66. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo nel comune di Napoli.

» 67. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo negli altri comuni e rimunerazioni diverse.

» 68. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

Sali.

CAP. 72. Indennità ai rivenditori dei sali.

» 77. Compra e trasporto di sali.

» 78. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

» 79. Preparazione di sale agrario ed industriale.

» 80. Spese diverse e di materiale per magazzini, otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Ministero dei lavori pubblici.

Amministrazione esterna delle poste.

CAP. 47. Spese degli uffizi postali all'estero (Assegnamenti).

» 51. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.

» 55. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.

» 58. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

» 59. Buonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Pesi e misure.

CAP. 24. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 3 che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 4. Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi. »

(È approvato.)

« Art. 5. Fino alla ripresa della circolazione metallica in esecuzione della legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3ª) il Governo del Re è autorizzato a surrogare i biglietti già emessi dal Consorzio degli istituti di emissione e divenuti logori, per i tagli e nei limiti strettamente necessari, con biglietto inconvertibile portante l'indicazione: *biglietto già consorziale a corso forzoso ed inconvertibile.* »

L'onorevole Branca manda quest'aggiunta all'articolo 5:

« La circolazione metallica sarà ripresa non più tardi del 1° gennaio 1883. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Io credo che la facoltà che si concede con l'articolo 5 al ministro già l'abbia avuta, come credo pure che la deliberazione presa dalla maggioranza della Commissione per il corso forzoso fosse una deliberazione che se non era conforme alla lettera della legge, era conforme però allo spirito della legge stessa. Io non ho potuto accettare nella Giunta generale del bilancio l'articolo che viene proposto e ne dico le ragioni. Nell'articolo della legge di abolizione del corso forzoso è implicito il pensiero che la circolazione metallica si dovesse riprendere appena l'operazione del prestito fosse compiuta.

Ora con quest'articolo pare che si supponga che la circolazione metallica non debba riprendersi tra breve, perchè se la circolazione dovesse riprendersi fra breve, siccome il Governo ha la facoltà di emettere per 340 milioni di biglietti di Stato, e siccome secondo il calcolo fatto dall'egregio relatore, il cambio dei biglietti non importerebbe che 230 milioni, così sarebbe implicita nella legge la facoltà. È vero che i biglietti di Stato sono di certo taglio determinato, mentre il cambio che si domanda vien domandato per tutti i biglietti, ma io dico che per questo articolo importa una facoltà molto grave che si viene a concedere, perchè potrebbe accadere che al consorzio si sostituisse la carta di Stato per tutti i 940 milioni.

Ecco la ragione per cui io proposi quell'articolo aggiuntivo, il quale verrebbe a tranquillare che il biglietto intermedio non sarebbe che un puro biglietto provvisorio, e che la ripresa dei pagamenti in moneta metallica debba avere effetto, appena l'operazione di prestito sarà compiuta. Che se invece non si intende di far questo, allora non mi accontenterei dell'articolo 5, ma occorrerebbe proprio un disegno di legge. Ecco, ripeto, la ragione per la quale ho proposto quell'alinea aggiuntivo all'articolo 5. Se l'onorevole ministro non crede di accettarlo, non ho difficoltà a ritirarlo, ma dichiaro che voterò contro l'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non potrei accettare l'epoca tassativa e precisa indicata dall'onorevole Branca.

L'onorevole Branca rammenterà come io abbia più volte dichiarato nella discussione della legge del corso forzoso, che uno dei pregi di quella legge, era appunto questo: di non abolire il corso forzoso a data fissa. È evidente che se compiute le operazioni del prestito, tutte le condizioni economiche e finanziarie saranno favorevoli per la ripresa dei pagamenti in moneta metallica non si tarderà a decretarla; ma io non potrei accettare la coercizione di un'epoca precisa e determinata; imperocchè questa coercizione rovescierebbe dalle fondamenta il sistema della legge del 7 aprile 1881.

È necessario che l'epoca più o meno prossima, più o meno lontana (io spero che sarà prossima), sia lasciata alla responsabilità del Governo, il quale deve assumere l'impegno di condurre a buon fine questa grande operazione. Non potrei dunque incidentalmente in questa occasione portare una ferita così grave alla legge 7 aprile 1881; ed io prego l'onorevole Branca di ritirare la proposta presentata al banco della Presidenza.

Quanto poi al dubbio a cui egli ha accennato, vale a dire che avendo il Governo il torchio nelle mani, possa servirsene per emettere carta indefinitamente, sostituendosi al consorzio; io lo prego di considerare che la facoltà concessa al Governo (e che del resto il Governo avrebbe anche indipendentemente da un articolo speciale di legge) è limitata unicamente al cambio dei biglietti logori: ed è regolata da freni, da controlli rigorosissimi; anco più rigorosi di quelli a cui era assoggettato il cessato consorzio delle Banche. Quindi non vi è nessuna ombra di pericolo, che possa giammai per questa via il Governo accrescere la quantità della carta che è in circolazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. Io prego la Camera di constatare, che l'onorevole ministro delle finanze ci ha detto che

secondo il suo concetto, la legge d'abolizione del corso forzoso non deve avere applicazione, se non sotto la responsabilità del Governo. Io credeva che fosse tutto il contrario: dal momento che il Governo non accettava il concetto dell'abolizione graduale, ma quello dell'abolizione completa; credeva che questa abolizione dovesse avere effetto appena che l'operazione del prestito fosse compiuta. Perciò io mi limito a prendere atto delle dichiarazioni del ministro che per conto mio non accetto.

Io ritiro l'alinea aggiuntivo perchè ho detto che non intendeva farne una questione in questo momento. Mi riservo però di presentare le proposte che crederò opportune quando l'operazione del prestito abbia raggiunto il suo pieno sviluppo, perchè per parte mia non intendo di frapporre alcuna difficoltà: anzi io, come dissi, opponendomi al progetto dell'onorevole ministro, credeva che quel progetto desse luogo a gravissime difficoltà d'attuazione, ma l'accompagnava coi voti più ferventi dall'animo mio.

Detto ciò, e facendo notare come l'onorevole ministro non creda di poter assegnare nemmeno la data del 1° gennaio 1883 come data per la ripresa dei pagamenti in moneta effettiva, io ritiro il mio alinea, ma dichiaro, ripeto, nel tempo stesso che voterò contro l'articolo 5 perchè non vorrei che votando quell'articolo 5 si potesse con questo accettare una specie di novazione alla legge sul corso forzoso che desidero ora che venga applicata come fu votata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. A me preme che la Camera non resti sotto l'impressione di alcune parole dell'onorevole mio amico Branca e quindi sento la necessità di chiarirle.

Il collega onorevole Branca ha fatto supporre alla Camera che per provvedere alla necessità del cambio dei biglietti logori, il Governo avesse intera facoltà nella legge: perciocchè in un articolo di essa è detto che saranno emesse lire 360,000,000 in biglietti del taglio di lire 5 e 10 come biglietti a corso legale. E che l'onorevole Branca apprezzi male quando crede che con quei biglietti possa farsi il servizio dei biglietti logori in questo primo periodo della esecuzione della legge, si rileva facilmente dall'intestazione che quel biglietto dovrà avere. Il biglietto che lo Stato è autorizzato ad emettere per 360,000,000 di lire, in sostituzione della carta già consorziale, avrà il carattere essenziale di biglietto a corso fiduciario avente corso legale, e potrà perciò essere in qualunque momento, sulla semplice presentazione convertito in moneta metallica. Ora, se il collega Branca pretendesse che lo Stato si avvalesse di quei biglietti e li emettesse, la conseguenza sarebbe necessariamente questa: che quel biglietto entrando nella circolazione e portando l'impronta della convertibilità, obbligherebbe lo Stato ad aprire gli sportelli per fare il servizio del baratto di essi in moneta metallica. Ma io che credo, come l'onorevole ministro, che il giorno dal quale deve cominciare il cambio in oro, non si possa, nè si debba fissare; io che credo che la bontà della legge stia appunto in questo, che il Ministero tutto, sotto la sua responsabilità possa colpire il momento in cui convenga mettere sul mercato la massa aurea ed argentea accumulata nelle casse dello Stato, senza timore di vederla scomparire dal mercato italiano; io non posso consentire coll'onorevole Branca che sia lecito al Governo d'avvalersi della facoltà di emettere il biglietto di cui parla la legge, perciocchè quel biglietto dovrebbe essere essenzialmente convertibile; e siccome alla conversione non possiamo oggi arrivare, evidentemente quel biglietto non potrebbe entrare oggi in circolazione.

Che cosa dunque richiede il Governo? Il Governo richiede la facoltà di potere emettere un biglietto inconvertibile in sostituzione dei biglietti logori, e quando l'articolo di legge proposto dalla Commissione del bilancio ed accettato dal ministro delle finanze, gli dà questa facoltà, evidentemente provvede ai bisogni urgenti, indispensabili per l'esecuzione esatta della legge, senza incorrere in verun inconveniente. Ma ammesso pure che si possa supporre l'abuso di tale facoltà, cosa che io non mi permetto di credere, non sarà mai possibile d'incorrere nell'inconveniente di fabbricare più biglietti di quelli che sono attualmente in circolazione, poichè per potere far circolare ognuno di questi nuovi biglietti, i quali porteranno l'indicazione di biglietti inconvertibili, bisognerebbe ritirare dalla circolazione altrettanti biglietti del già Consorzio. Così si vede che i biglietti, che in virtù di questo articolo della legge del bilancio potranno crearsi, conserveranno la caratteristica del corso obbligatorio come l'hanno attualmente quelli del Consorzio, e lo Stato emettendoli non fa che provvedere al cambio dei biglietti logori, locchè è preveduto dalla legge dell'abolizione del corso forzoso.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LEARDI, *relatore.* Io non so come l'onorevole Branca, che pure fa parte della Commissione del bilancio, e che fu relatore del bilancio dell'entrata, non abbia posto mente che qui si tratta di provvedere ad una necessità. Noi non sappiamo quale sia il giorno, nel quale si comincierà il cambio dei biglietti in metallo: lo crediamo vicino; potrà essere il 1° gennaio 1883, ed in certe circostanze anche più lontano. Ma, fosse anche il 1° gennaio 1883,

come desidera l'onorevole Branca, noi non abbiamo che 59 milioni per fare il servizio del cambio dei biglietti logori, che quanto prima saranno esauriti.

Ora noi non possiamo adoperare il biglietto di Stato convertibile, che si emetterà soltanto, come disse l'onorevole Morana, quando si emetteranno l'argento e l'oro; noi non possiamo usare quelli del consorzio, che è un istituto estinto. Quindi vorrebbe l'onorevole Branca che noi costringessimo il commercio ad usare biglietti logori inconvertibili? Ora come ci si provvede? Evidentemente non vi è altro mezzo che fare questo nuovo biglietto inconvertibile, il quale ha lo stesso valore dell'altro biglietto ora in corso, poichè ha la garanzia dello Stato.

Se non che in queste cose bisogna andare col massimo rigore, e non dare appiglio ad alcun dubbio, poichè il commercio è gelosissimo in fatto di strumenti di circolazione.

Qualcuno avrebbe potuto dire: ma la legge dell'abolizione del corso forzoso non parlava di un nuovo biglietto inconvertibile che ora voi fate; che è dunque questo biglietto? Chi lo guarentisce? È il ministro? È lo Stato che lo guarentisce? Ed è per questo che la Commissione del bilancio assumendosene tutta la responsabilità, insieme al ministro, di accordo con lui vi propone di approvare quest'articolo, che darà la sanzione a questo biglietto, il quale è una assoluta necessità.

BRANCA. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA. (*Della Commissione*) Non ho che una sola parola da dire in risposta all'onorevole Leardi, il quale mi ha detto che io non riconosceva la necessità di questo nuovo biglietto. Io ho detto che ne riconosceva la necessità, e che credeva che secondo lo spirito della legge relativa al corso forzoso, il ministro assistito dalla Commissione permanente, avesse la facoltà d'emettere biglietti provvisori, ma che credeva questa facoltà circoscritta ad un breve periodo. La ragione per cui ho proposto l'alinea all'articolo 5 è quella di provvedere alla necessità, mentre la Giunta del bilancio ha creduto d'accettare per ciò un articolo di legge. E siccome credo tale articolo gravido di conseguenze pericolose, così voto contro il medesimo.

PRESIDENTE. Ritira la sua aggiunta?

BRANCA. (*Della Commissione*) La ritiro.

PRESIDENTE. Va bene. Pongo ai voti l'articolo 5 che ho letto.

(È approvato.)

Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto del bilancio del Tesoro debbo avvertire gli onorevoli deputati che vi sono altri disegni di legge di grande importanza che debbono essere discussi prima che la Camera si aggiorni.

Fra questi vi è quello relativo alla proroga dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie romane; quindi dopo votato il bilancio del Tesoro dovremo cominciare la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRO DELL'INTERNO. C'è un altro disegno di legge più urgente, perchè è connesso col bilancio. Nella discussione del bilancio dell'interno la Commissione ha proposto, ed io ho accettato, un ordine del giorno che subordina la parte dispositiva del bilancio stesso, per alcuni capitoli, all'approvazione del disegno di legge sul riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.

E però io domando alla Camera che questo disegno di legge sia posto in discussione immediatamente dopo la votazione del bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. Mi spiace di non avere avuto la fortuna di farmi intendere dall'onorevole presidente del Consiglio.

Non ho inteso d'escludere l'urgenza di altre proposte di legge, ma ho voluto avvisare gli onorevoli miei colleghi che altre proposte di legge debbono oggi essere discusse e votate, affinchè non s'allontanassero dall'Aula; solo ne ho indicata una la cui votazione mi risultava indiscutibilmente necessaria prima che la Camera si aggiornasse. Credo quindi che quando sarà votato il bilancio del tesoro, si debba intraprendere la discussione del disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio delle ferrovie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando perdono!

PRESIDENTE. Vuole l'onorevole ministro che il disegno di legge sul riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sia discusso prima di quello che concerne le ferrovie?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sicuro, è parte del bilancio.

PRESIDENTE. Sta bene.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL BILANCIO DEL TESORO.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto dello stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1882.

Si procede alla chiama.

(*Il segretario Quartieri fa la chiama.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(*I segretari fanno lo spoglio.*)

Proclamo il risultamento della votazione sul disegno di legge: Stato di prima previsione della spesa pel 1882 del Ministero del Tesoro:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	196
Voti contrari	20

(La Camera approva.)

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MARANCA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, do lettura di una domanda di interrogazione a lui rivolta. (*Molti deputati stanno conversando nell'emiciclo*)

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

Ripeto la preghiera di non allontanarsi dall'Aula, perchè bisognerà votare a scrutinio segreto altri disegni di legge.

La interrogazione è la seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sui provvedimenti che intende di adottare per salvare dalla frana il resto che rimane dell'abitato di Castelfrentano.

« Maranca. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Rispondo anche subito.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Posso fin d'ora dichiarare all'onorevole Maranca che, interpretando il suo pensiero, ho già dato disposizioni perchè si prendano gli stessi provvedimenti che ho già dichiarato di voler prendere pel comune di Tripi; io intendo dire che farò accertare i danni e presenterò un disegno di legge per ripararli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maranca.

MARANCA. Io ringrazio il presidente del Consiglio che si è compiaciuto di darmi quest'assicurazione; la Camera comprenderà che in questo momento non avrei osato di sorgere a parlare se un telegramma urgentissimo adesso giuntomi da Castelfrentano, non mi facesse noto quali nuovi disastri siansi verificati in quel paese; mi si permetta solamente di leggere cotesto telegramma:

« Deputato Maranca, Roma.

« Dolentissimo comunicarle nuovi disastri; decorsa notte due palazzi rovinarono seguito nuovi movimenti frana. »

Comprenderà dunque la Camera la necessità in cui mi sono trovato di rivolgere quest'interrogazione.

Non dubiti la Camera, non le toglierò un sol minuto del suo tempo prezioso; solo mi auguro che il ministro manterrà la sua promessa, cioè che il provvedimento che prenderà per Tripi sarà preso anche per Castelfrentano ed il più presto possibile, perchè diversamente potrà giungere il provvedimento quando il paese non ci sarà più.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Maranca.

ANNUNCIO D'UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO SANGUINETTI AL MINISTRO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interpellanza giunta alla presidenza è la seguente:

« Il sottoscritto domanda di interpellare gli onorevoli, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, il ministro delle finanze ed il ministro di agricoltura, su questi punti:

« 1° Se e con quali concetti intendono di procedere alla trasformazione del sistema tributario, nel senso che le imposte siano proporzionate alla ricchezza;

« 2° Se ed in qual modo intendono di attuare la graduale abolizione della tassa del sale, per rialziare le deplorevoli condizioni dei lavoratori della campagna.

« Firmato: Adolfo Sanguinetti. »

(*Molti deputati occupano l'emiciclo.*)

Prendano i loro posti, onorevoli colleghi, non è finita la seduta, c'è molto lavoro ancora.

Ma li prego; vogliono che li chiami ad uno ad uno personalmente?

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dichiarò che il Ministero è disposto a seguire per l'interpellanza dell'onorevole Sanguinetti la stessa norma già ammessa ieri dalla Camera per l'interpellanza dell'onorevole Mussi.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Sanguinetti?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Non essendo presente s'intende rimandata la sua interpellanza. Così rimarrà stabilito.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA A CAVALLO NELLE PROVINCIE SICILIANE.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il presidente del Consiglio la prega di voler discutere il disegno di legge: ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.

Si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

FERRINI, *segretario, dà lettura del disegno di legge.* (V. *Stampato*, n° 239-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO. Io veramente avrei desiderato che questo disegno di legge si fosse discusso pacatamente e con una Camera in istato normale. (*Rumori e proteste*)

PRESIDENTE. Siamo in istato normalissimo, onorevole Di Sant'Onofrio; la Camera è sempre in condizione di discutere e deliberare, quando è in numero.

DI SANT'ONOFRIO. Ma la Camera si deve prorogare questa sera; dunque non c'è tempo per discutere.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna fatalità di tempo; il tempo è in nostro potere.

DI SANT'ONOFRIO. A questo disegno di legge si riattaccano gravissimi interessi, gravissime questioni. Tutte le rappresentanze dell'isola, infatti, hanno diretto rimostranze e petizioni al Governo ed al Parlamento, perchè fosse possibilmente abolito questo corpo (il quale, come è attualmente organizzato, non corrisponde allo scopo per il quale è stato istituito), o perchè almeno si abbia una ripartizione più equa della spesa accollata ai comuni, ora affatto arbitraria.

Ad ogni modo, per non far perdere tempo alla Camera, la quale desidera di sollecitare la discussione, e per non sollevare nuovi rumori, mi limiterò a rivolgere una sola domanda all'onorevole presidente del Consiglio: se cioè con questo disegno di legge intenda di aver fatto l'ultima riforma di questo corpo (*Rumori*), oppure se non intenda di riservarsi di presentare in seguito qualche altra legge che ci porti successivamente all'abolizione totale di questo corpo, di cui ora è del tutto passata la primitiva istituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Farò una dichiarazione la quale, secondo me, varrà a dissipare tutti i dubbi che possono sorgere su questo disegno di legge. È generalmente ammesso che il corpo di sicurezza pubblica a cavallo in Sicilia, come è adesso, lascia qualche cosa a desiderare...

Una voce. Molto a desiderare.

MINISTRO DELL'INTERNO. È un vecchio desiderio, manifestato nella Camera in parecchie occasioni, che la Sicilia rientri nel diritto comune in quanto alla spesa e al servizio della pubblica sicurezza. Ora l'indole di questo disegno di legge è di essere un passo, una riforma che ha per iscopo una riforma maggiore, che mira cioè a rendere le condizioni della Sicilia perfettamente uguali a quelle di tutte le altre provincie dello Stato.

In questo intendimento fu presentato questo disegno di legge, e questo è il carattere di questa riforma; è un passo abbastanza importante per porre la Sicilia in condizioni pari a quelle delle altre provincie riguardo agli ordinamenti di sicurezza pubblica.

Io non aggiungerò altre parole, perchè mi pare che questo concetto, meglio di un lungo discorso, valga a spiegare l'intendimento del Governo.

Farò un'altra dichiarazione per un dubbio che potrebbe sorgere riguardo agli impiegati che attualmente fanno parte di questo corpo. Dichiaro che a questi impiegati si avranno tutti i riguardi, e che, considerata la loro posizione, la loro carriera non sarà interrotta; essi entreranno sotto altri nomi in altri uffici, ma sempre nel servizio della pubblica sicurezza.

Spero che i dubbi più o meno fondati, che possono essere sorti intorno a questo disegno di legge, potranno essere dissipati. Questo, ripeto, non è che un avviamento, che io credo importante, per porre la Sicilia, quanto al servizio di pubblica sicurezza, nelle medesime condizioni di tutte le altre provincie d'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. Prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, augurandomi che presto la Sicilia, per questa parte, abbia ad entrare nel diritto comune.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'ordinamento delle guardie di pubblica

sicurezza a cavallo, i loro gradi e stipendi, nonchè il concorso dei comuni nella spesa pel loro mantenimento, esclusa quella di casermaggio, che resta a carico delle guardie stesse, saranno regolati colle norme prescritte dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*.

« Pel riparto della quota spettante ai comuni nella spesa suddetta, che sarà determinata in base alla rispettiva popolazione e al contingente principale dell'imposta fondiaria, saranno i medesimi riuniti in consorzio, e, con regolamento da approvarsi con decreto reale, sarà stabilito il luogo di residenza delle guardie loro assegnato. »

ROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

ROMEO. Tre minuti solamente...

MINISTRO DELL'INTERNO. E son già troppi!

ROMEO... per presentare un'aggiunta all'articolo 1, quante volte l'onorevole ministro dell'interno la trovasse utile, come la ritengo io, nell'interesse del servizio. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio.

ROMEO Io proporrei quest'aggiunta: « Gli ufficiali e bass'ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, come ufficiali di polizia giudiziaria, avranno le stesse attribuzioni degli applicati di pubblica sicurezza. »

Lo scopo di questo corpo essendo principalmente quello di prestar servizio nelle campagne, io credo che il dare queste attribuzioni agli ufficiali e bassi ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo tornerebbe utilissimo pel servizio.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che la proposta dell'onorevole Romeo sia inutile. Le attribuzioni di questi agenti e dei loro graduati sono conformi a quelle degli altri ufficiali e agenti di sicurezza pubblica dello Stato che trovansi in parità di condizioni. Sarebbe, mi permetta di dirlo, una inutile complicazione; e io credo che la legge, come è adesso, provveda sufficientemente.

Io prego quindi vivamente l'onorevole Romeo di voler prescindere dalla sua aggiunta. Che se in avvenire sorgesse qualche dubbio e si dovesse riformare questo corpo in modo da renderne più efficace l'azione, il Governo avviserebbe ad altri provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE RENZIS, *relatore.* Io vorrei fare osservare all'onorevole Romeo questo: che lo scopo principale del disegno di legge è quello per l'appunto di mettere la Sicilia nella condizione di tutte le altre provincie del regno; val quanto dire, trasformare queste guardie di pubblica sicurezza a cavallo in guardie di pubblica sicurezza come tutte le altre. Il primo articolo di questo disegno di legge fa sì che non vi sarà più disparità di corpo, ma solamente una disparità nel pagamento.

Ora, siccome la questione del pagamento dipende dalle questioni del bilancio dello Stato, appena le condizioni del bilancio potranno essere migliorate, indubitatamente il ministro dell'interno provvederà a togliere o i cavalli o il peso che ne gravita sui comuni. Qualunque aggiunta che si facesse al disegno di legge riguardo alla condizione peculiare delle guardie, non condurrebbe allo scopo di unificare il corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ecco la ragione per cui l'aggiunta da lui proposta non può essere accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Qui assolutamente non faccio questione di bilancio, perchè la mia proposta non si riferisce nè ad aumento, nè a diminuzione di spesa. Sono poi costretto a far notare all'onorevole presidente del Consiglio che le guardie di pubblica sicurezza a cavallo, essendo equiparate alle guardie di pubblica sicurezza a piedi, non avranno altre attribuzioni se non quelle date agli agenti di sicurezza pubblica dal capo I, titolo III del Codice di procedura penale.

Ora, sono ben diverse le attribuzioni di polizia giudiziaria accordate agli applicati di pubblica sicurezza e stabilite dal capo III, titolo II dello stesso Codice. Io credo che con questa mia proposta si sarebbe fatta qualche cosa di utile e di vantaggioso; ma dal momento che l'onorevole presidente del Consiglio ritiene la mia proposta inutile perchè questi ufficiali e bass'ufficiali di pubblica sicurezza sarebbero equiparati agli applicati dl sicurezza pubblica, quantunque io non creda che questo sia, nondimeno accetto la dichiarazione dell'onorevole ministro, e mi taccio.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'articolo 1 che ho letto.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. Le guardie a cavallo, pel tempo in cui in tale qualità prestano servizio, avranno una indennità ragguagliata all'importare del loro stipendio per la provvista e mantenimento del cavallo che, sulla base sopra indicata, sarà pure per metà a carico dei comuni.

« Art. 3. Ai comandanti e luogotenenti delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, che per effetto di un tale riordinamento rimanessero fuori ruolo, saranno applicate le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n° 1500.

« Art. 4. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLE FERROVIE DELL'ALTA ITALIA E DELL'ASSUNZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ROMANE.

PRESIDENTE. Prego ora il Governo di volere indicare quale disegno di legge crede si debba discutere ora.

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io chiedo che sia discusso il disegno di legge sulla proroga dell'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e dell'esercizio delle Romane, imperocchè al 1° gennaio il Governo si troverebbe senza le facoltà necessarie.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

SANDONNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Aspetti, onorevole Sandonnini; questa intanto mi pare una cosa consentita.

(*Il segretario Ferrini legge il disegno di legge.*) (V. *Stampato*, n° 253-A.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

ERCOLE, *relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ERCOLE, *relatore.* L'onorevole Spaventa ci ha trasmesso ieri alcuni emendamenti, più di forma che di sostanza. Noi li abbiamo esaminati, e ci siam fatto un dovere di comunicarli, tanto al ministro dei lavori pubblici, quanto a quello delle finanze, i quali sono disposti ad accettarli. Quindi, se l'onorevole presidente me lo permette, dirò, articolo per articolo quali siano queste modificazioni. Però, riferendomi alle considerazioni svolte nella relazione, dichiaro, a nome della Giunta, che siamo sicuri che l'onorevole ministro dei lavori pubblici introdurrà nel nuovo regolamento modificazioni tali da evitare qualsivoglia ingerenza del Consiglio d'amministrazione, che dev'essere amministrativo e non direttivo, negli affari di esclusiva competenza della direzione dell'esercizio; mentre a questa saranno lasciate le necessarie facoltà per tutti i provvedimenti richiesti nei casi d'urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Io mi sono permesso di presentare parecchi emendamenti a questa legge, affine di agevolarne l'esecuzione, rendendone più chiari e determinati i concetti, e levandone il troppo e supplendovi ciò che vi difetta. Mi è parso ancora che alcune disposizioni, come sono formulate, possano offendere altre nostre leggi organiche che non vi è ragione di mutare. Ecco la ragione dei miei emendamenti. Io ringrazio tanto l'onorevole relatore, quanto il Ministero, di averli tutti accettati, nessuno escluso. Mi riservo, quando si verrà alla discussione degli articoli, di domandare soltanto qualche spiegazione che credo necessaria ci sia data dal signor ministro, intorno a quelle disposizioni su cui non ho esposto nessuna modificazione, e che, se non fossero chiarite, potrebbero dar luogo ad inconvenienti.

ERCOLE, *relatore.* Mi sono riservato, onorevole presidente, quando si leggeranno gli articoli, di indicare quali siano le modificazioni proposte dall'onorevole Spaventa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passerà alla discussione degli articoli.

All'articolo 1, la Commissione, d'accordo coll'onorevole Spaventa e col ministro dei lavori pubblici propone che si cancelli il secondo e terzo capoverso e si sostituisca il seguente:

« Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, proporrà all'approvazione del Re le modificazioni credute convenienti al regolamento di cui parla l'articolo 17 della legge, per il miglior andamento del servizio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore per dire, che accetto questo e tutti gli altri emendamenti; vengo però a dare spiegazione del perchè io aveva detto che l'ufficio di riscontro della Corte dei conti non deve occuparsi del merito delle disposizioni, ma della regolarità degli atti della amministrazione. L'onorevole Spaventa propone di sopprimere ciò, e sta benissimo, perchè egli crede, almeno pare a me, che non ci sia bisogno di una disposizione speciale, non essendo còmpito della Corte dei conti l'occuparsi del merito reale delle deliberazioni; ed io voglio citare un fatto solo, perchè sia chiaro l'intendimento mio. La vedova di un capo convoglio morto per effetto di un urto di treni ha ci-

tato l'amministrazione davanti ai tribunali chiedendo un'indennità di 30,000 lire; il Consiglio di amministrazione, sul suggerimento dell'avvocatura erariale, è venuto ad una transazione, credendo che fosse uno di quei casi nei quali una qualche indennità fosse dovuta, ed ha stabilito 10,000 lire. Ebbene, l'ufficio di riscontro della Corte dei conti negò la registrazione ed ora la Corte dei conti dichiara che quest'atto non può aver luogo e non può esser registrato; ed intanto noi abbiamo la certezza che i tribunali ci condanneranno. Ecco quello che io chiamo il *merito* di cui non vorrei si occupasse la Corte dei conti.

Io non comprendo un esercizio ferroviario in cui l'ufficio di riscontro della Corte dei conti vuole ingerirsi di questi affari. Allora tanto vale richiamare ogni cosa all'amministrazione centrale, perchè è un impedimento di tutti i giorni. Se queste transazioni non sono nell'indole del sistema ferroviario in sè stesso considerato, non so quali possano esservi. Si mette l'amministrazione in condizioni impossibili; passano 8 o 9 mesi, non si arriva a concludere nulla ponendo in tal modo l'amministrazione al caso di sentirsi davanti al pubblico accusata di non fare le cose più elementari di un'amministrazione ferroviaria. Io non eccepisco quel che ha fatto la Corte dei conti con la sua legge alla mano, avrà creduto che ci vuole una sentenza, avrà creduto non so che altro, che non ci sia la base per fare simili transazioni; ma io dico che lo scopo mio con la parole *che non entrasse nel merito*, era di escludere simili questioni. Ad ogni modo, siccome c'è sempre il diritto di registrazione con riserva nel Consiglio dei ministri, io affidandomi alla interpretazione di un uomo così competente come l'onorevole Spaventa che appunto la Corte non deve entrare che in ciò che è la regolarità dei conti, per tutto quello che è suo istituto, dichiaro di avere volentieri accettata la dizione proposta dall'onorevole Spaventa, che spiega il mio concetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Io sperava di non aver bisogno di dare schiarimenti sui miei emendamenti; ma le dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto riguardo al consenso da lui prestato al primo di essi, mi obbligano a spiegare il concetto che io ebbi, proponendo la soppressione di questo comma dell'articolo.

A mio parere anzi, la legge della Corte dei conti agli articoli 19, 20 e 21, che riguardano il riscontro delle spese dello Stato (come la legge del 4 luglio 1878 che stabilì questo riscontro anche per l'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, e il regolamento 12 marzo 1879, che organizzava questo riscontro cogli articoli 42 fino al 54) non autorizza minimamente l'esame del merito degli atti amministrativi sottoposti a riscontro. Pertanto se si adotta il comma come è concepito, o non si dice niente più di quello che dicono già le leggi e i regolamenti vigenti intorno alla natura ed ai limiti del suddetto riscontro, cui è tolto di entrare nel merito delle disposizioni; o, se s'intende di dire qualche cosa di più, questo di più potrebbe ridurre l'ufficio di riscontro all'esame della sola materialità dei conti; il che sarebbe grave, e costituirebbe un precedente che debiliterebbe l'autorità della Corte dei conti, anche per l'esame dei conti delle altre amministrazioni dello Stato.

D'altra parte, se l'ufficio di riscontro è mantenuto, non è utile di restringerne le legittime facoltà che oggi ha dalle leggi vigenti. Se esso, per esempio, trova che fu ordinata una spesa da chi non aveva autorità di ordinarla, deve passarla? Se trova che la spesa non fu fatta per interesse della ferrovia, ma per interesse privato, la deve passare? Certamente che no. Eppure se l'esame, che quell'ufficio è chiamato a fare di questi atti, fosse ristretto alla sola materialità del conto, esso dovrebbe passare codeste spese. Dunque o l'articolo ha una portata maggiore di quella che le parole suonano, e l'effetto ne potrebbe essere pericoloso; o non ha se non il senso che gli dà il testo letterale delle parole, ed allora è perfettamente inutile, perchè le leggi esistenti provvedono precisamente nello stesso modo. Il signor ministro ha accennato agli inconvenienti di questo riscontro. Se egli proponesse l'abolizione del riscontro preventivo, io l'accetterei: ma allora l'articolo dovrebbe essere formulato diversamente. Stante la fretta, io mi sono limitato a proporne semplicemente la soppressione. Se avessimo avuto un po' più di tempo, si sarebbe potuto pensare alla soppressione completa dell'ufficio di riscontro preventivo della Corte dei conti, del quale, io convengo con lui, nell'amministrazione ferroviaria si può fare a meno.

BRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA. Nell'alinea primo dell'articolo 1, al quale si riferiscono gli emendamenti discussi, io credo che vi sia una questione molto grave nascosta sotto il termine di un anno d'esercizio provvisorio per le ferrovie dell'Alta Italia. Bisogna ricordare che la questione dell'esercizio provvisorio è stata la base di una grande evoluzione politica. Noi intanto ci siamo trascinati da cinque anni di provvisorio in provisorio. Si trovò la scappatoia dell'inchiesta. Io veramente non votai quell'inchiesta; ma mi ap-

plaudo che l'inchiesta si sia fatta perchè abbiamo avuto una relazione molto pregevole la quale è già stata distribuita.

Una voce. Chi l'ha letta?

BRANCA. Se non si è letta sarà colpa di chi non avrà voluto leggerla. Ora con l'inchiesta la quale fu una dilazione ultima per una questione che già era stata risoluta in principio col famoso articolo 4 della legge che sanzionò la convenzione di Basilea, mi pare che si sarebbe dovuti venire a qualche conclusione che non fosse quella di un nuovo provvisorio; imperocchè da quello stesso che hanno detto e l'onorevole ministro e l'onorevole Spaventa è chiaro come il regime provvisorio è il peggiore di tutti.

Se si crede di dover fare l'esercizio governativo sarebbe meglio dichiararlo addirittura.

LUGLI. Che vorrebbe fare?

BRANCA. Dirò adesso all'onorevole Lugli che cosa vorrei fare. Io intenderei che il termine invece di un anno fosse ridotto a sei mesi (*Rumori*); perchè avendo noi sotto gli occhi la relazione la quale conclude per l'esercizio privato, e che è un lavoro splendido dell'onorevole Genala che mi sta allato, io credo che il Ministero avrebbe tutti gli elementi per completare un disegno di legge. E siccome io stesso ho avuto l'onore in due relazioni, a nome della Commissione generale del bilancio, di dimostrare che ormai la questione ferroviaria è una delle questioni più importanti, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista finanziario; siccome lo stesso onorevole ministro in una recente discussione ebbe a dichiarare che precisamente dal punto di vista stesso delle entrate finanziarie si può trovare il mezzo di aumentare le costruzioni, punto del resto che era stato anche contemplato in quelle famose convenzioni presentate dall'onorevole Depretis, che non sono mai più venute in discussione e che furono condannate prima di essere state giudicate, perciò io dico, è tempo che il Ministero assuma un impegno formale. Io non intendo di fare adesso la discussione.

Consento volentieri all'esercizio provvisorio; ma vorrei che si determinasse il termine in sei mesi perchè è una cosa molto chiara che, se si va ad un anno, quest'Assemblea non credo che possa prendere delle disposizioni per quello che sarà di qui ad un anno; ed io non vorrei che la legge elettorale, la quale segna una vera soluzione di continuità tra la Camera eletta coll'antica legge e la Camera nuova, non vorrei che questa servisse a gettare in Lete tutto quello che è stato fatto in sei anni, e che ha avuto il suo coronamento in una splendida relazione, e che dovesse essere cominciato da capo con un servizio governativo, o, quello che è peggio, con un regime provvisorio, il quale potrà andare anche sufficientemente bene per la bontà degli uomini, ma che però, come lo dice lo stesso nome, è il regime del provvisorio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È già la terza volta che io a questo riguardo faccio delle formalissime dichiarazioni alla Camera; l'onorevole Branca vi ritorna sopra, ed è mio obbligo di rispondere ancora una volta, cosa che io avrei creduta assolutamente inutile per chiunque avesse gettati gli occhi sulla relazione dell'onorevole Commissione, nella quale è trascritta la dichiarazione formale fatta, non solo dal ministro dei lavori pubblici, ma dall'onorevole presidente del Consiglio su tale riguardo. Ma, ad ogni modo, io debbo ripetere che, quando una Commissione d'inchiesta (che, del resto, non può chiamarsi una scappatoia, perchè non è che l'esecuzione di una legge dello Stato), composta d'uomini così dotti, e così competenti della materia, ha avuto bisogno di tre anni per fare un esame delle nostre condizioni ferroviarie, il pretendere che in sei mesi il Governo possa, non solo farsi il suo concetto sul lavoro colossale eseguito da quella Commissione, ma stipulare un contratto pel riscatto di tutta la rete delle ferrovie meridionali, occuparsi della divisione in reti di tutte quante le linee del regno d'Italia, poi stabilire dei contratti di esercizio per reti, le quali comprendono, non solo gli 8,900 chilometri attualmente in esercizio, ma che dovranno comprendere altri 5 mila o 6 mila delle costruzioni che devono essere eseguite, io dico che il pretendere che in sei mesi tutto questo debba eseguirsi senza parlare del lavoro intorno alle tariffe, e di tanti altri argomenti gravissimi, sarà benissimo che altri lo possa fare, ma in quanto a me dichiaro che non mi sento in modo assoluto la capacità di farlo.

La mia mente sarà poco comprensiva dei problemi, ma questo problema pare a me tanto grave che la materialità del tempo di sei mesi non è, secondo la mente mia, sufficiente a fare sì ch'io possa prendere impegno d'eseguirlo. Credo che sarà difficile il farlo in un anno. E se pure in un anno potrà essere fatto per parte del Governo, non credo che lo potrà discutere la Camera. Di questo però non debbo occuparmi. Il Parlamento ha stabilito che nel termine d'un anno il lavoro sia presentato; ad esso spetterà poi di vedere quando potrà occuparsene. Intanto prevedo che la Camera non impiegherà minor tempo a discuterlo. Vedremo se sarò o non sarò stato cattivo profeta.

Una voce. Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA. L'onorevole ministro ha detto tutto quello che già so, ma io vorrei intendere qualche cosa che non so ancora. Io vorrei sapere (ed in questo caso ritirerei volentieri il mio emendamento) se l'onorevole ministro intende presentare un disegno di legge che s'inspiri alle conclusioni della Commissione e sia informato al principio dell'esercizio privato. Ecco quello che desidero sapere dall'onorevole ministro; se mi darà quest'affidamento ne prenderò atto e me ne accontenterò

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Posso rispondere per cortesia. Non avendo obbligo di dire anticipatamente il pensiero del Governo che non conosco, non posso parlare che in nome mio. Dal momento che il Governo non ha avuto occasione d'esaminare un disegno di legge che non ho avuto il tempo di formulare, è cosa evidente che non potrei nemmeno dichiarare quali saranno le sue intenzioni. Del resto ho ripetuto non so quante volte che accetto in massima le conclusioni della Commissione d'inchiesta, come quelle che corrispondono alle idee manifestate dal Governo quando si discuteva il disegno di legge relativo alla nomina di quella Commissione, ma il lavoro da essa compiuto non è una traccia che debba essere assolutamente seguita dal Governo; è un lavoro il quale dovrà essere e sarà apprezzato dal Governo, come ha dichiarato tante volte. In massima dunque siamo tutti d'accordo, ma non posso prendere il formale impegno che mi si domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Branca, ritira la sua proposta?

BRANCA. La ritiro, ma senza prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro perchè sono così elastiche che non posso formarmene un giusto concetto.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Rileggo l'articolo 1 emendato:

« L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n° 4438 (serie 2ª), sarà, dal 1° gennaio 1882, continuato colle norme della stessa legge fino al 31 dicembre dello stesso anno.

« Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, sottoporrà all'approvazione del Re le modificazioni riconosciute convenienti al regolamento di cui è parola nell'articolo 17 della legge, pel migliore andamento del servizio. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. A datare dal 1° gennaio 1882 e pel tempo indicato nel precedente articolo 1, il Governo assumerà l'esercizio delle ferrovie Romane passate in proprietà dello Stato in forza della legge di riscatto del 29 gennaio 1880, n° 5249 (serie 2ª);

« Per l'esercizio di dette ferrovie saranno mantenuti gli ordinamenti d'amministrazione nonchè le norme di esercizio, di sorveglianza e di revisione attualmente in vigore, salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

« Le modificazioni ai detti ordinamenti e norme che l'esperienza avesse dimostrate convenienti pel migliore andamento del servizio, saranno approvate per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il Consiglio d'amministrazione dipenderà dal ministro dei lavori pubblici e sarà composto di dieci membri, compreso il presidente; la loro nomina sarà fatta per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

« Le attribuzioni e la responsabilità del Consiglio di amministrazione saranno determinate nello stesso modo, anche con decreto reale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Io avrei dovuto proporre un altro emendamento a questo articolo; ma me ne sono astenuto, perchè credo che, se l'onorevole ministro darà i chiarimenti necessari, non faccia bisogno di apportarvi alcuna modificazione. L'articolo 2 mantiene per le ferrovie romane gli ordinamenti attuali di amministrazione, nonchè le norme di esercizio, di sorveglianza e di revisione, salvo le disposizioni degli articoli seguenti. Ora, presso le ferrovie romane evvi un ufficio di revisione straordinaria, il quale nasce dall'articolo 24 della convenzione 11 ottobre 1866. Quando il Governo fece delle anticipazioni alla società delle romane, si volle premunire, mediante questo ufficio, che quella amministrazione, da allora in poi, sarebbe proceduta meglio, e più rettamente. Ma quello fu un ufficio di controllo che il creditore imponeva al debitore; ed esso entra davvero nell'esame del merito di ogni disposizione o atto del Consiglio di amministrazione, anzi può sospendere qualunque deliberazione del medesimo, salvo poi al ministro di revocare o confermare il *veto* del delegato al controllo.

Ora, se noi siamo stati sul punto d'abolire l'ufficio di riscontro per le ferrovie dell'Alta Italia, limitato anche all'esame della sola regolarità degli atti, vogliamo mantenere quest'ufficio di controllo nelle ferrovie romane, controllo che fu organizzato dallo Stato creditore della società, per premunirsi contro la mala amministrazione del suo debitore ora che il debitore è scomparso e che lo Stato è

diventato esso il proprietario e l'amministratore delle stesse ferrovie?

Io non credo che sia necessario di mantenere quest'ufficio. Ma siccome l'articolo nel suo ultimo comma autorizza il ministro mediante decreto reale a portare delle modificazioni agli ordinamenti attuali dell'amministrazione, domando se non sia sua intenzione, quando riconosca che quest'ufficio sia soverchio, di abolirlo.

Questa è la spiegazione che desidero dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'intendimento mio è stato quello di dare una specie di garanzia, che nulla sarà mutato in un ordinamento, il quale corrisponde abbastanza bene al servizio pubblico.

Del resto, per quel che riguarda l'ufficio di riscontro cui ha accennato l'onorevole Spaventa, egli sa meglio di me, che esso non è che una dipendenza del Ministero dei lavori pubblici; esso fu creato con un decreto reale, e con un decreto reale dichiaro che andrò fino all'abolizione, se e per tutte quelle mansioni che ha attualmente, diventasse una ruota di più, come egli diceva benissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2, che ho già letto.

(È approvato.)

All'articolo 3, dopo il primo comma: « Il Consiglio d'amministrazione dipenderà dal ministro dei lavori pubblici e sarà composto di dieci membri, compreso il presidente. La loro nomina sarà fatta per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri. » l'onorevole Spaventa propone, e l'onorevole ministro e la Commissione accettano, il seguente emendamento:

« Le attribuzioni e le responsabilità del Consiglio d'amministrazione saranno determinate per decreto reale. »

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Riguardo alle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, io raccomando che queste siano tali da non inceppare quella larga libertà che devono avere le direzioni generali dell'esercizio delle rispettive ferrovie: io preferisco una buona direzione generale a certi controlli e Consigli che imbarazzano piuttosto che aiutare.

Quindi io raccomando che i direttori generali dell'esercizio ferroviario abbiano larghe facoltà, ed anche la correlativa responsabilità. In secondo luogo raccomando che sia mantenuta rigorosamente la disciplina nel servizio. In terzo luogo vorrei che si raccomandasse ai direttori generali e ai Consigli di amministrazione di avere in mente una circolare, che dal ministro della guerra fu non ha guari richiamata in vigore per la sua amministrazione, e che io suggerii e raccomandai altra volta al ministro dei lavori pubblici. Intendo parlare della circolare dell'ex-ministro della guerra generale Ricotti, relativa alle ingerenze e influenze illegittime nell'amministrazione pubblica; le quali con quella circolare venivano assolutamente vietate per quanto concerne l'amministrazione militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io dichiaro all'onorevole Cavalletto che l'intendimento mio non è che quello da lui manifestato. Nessuno può desiderare che il Consiglio d'amministrazione esca fuori del campo amministrativo per invadere il campo direttivo. (*Benissimo!*)

Io non voglio entrare qui in nessuno esame e in nessun confronto; ci sarebbe da dire il *pro* e il *contro*. Ad ogni modo avranno osservato che io ho posto gran cura nel mostrare che nulla sarà immutato che non sia necessario di mutare, o non possa esser mutato in meglio. Io credo che se le ferrovie romane vanno bene, come pare, non vi sarà alcuna variazione, poichè quasi quasi non ci sarà nemmeno variazioni di uomini.

CAVALLETTO. E sarà meglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 col secondo comma aggiunto che ho letto.

(È approvato.)

L'articolo 4 sarebbe, di comune accordo fra l'onorevole Spaventa la Commissione e il ministro, soppresso.

Passeremo all'articolo 5 che diviene 4. Lo leggo quale è stampato; dopo darò notizia delle variazioni proposte:

« Nel bilancio di prima previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1882 sarà inscritto al capitolo, *Proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato*, il presunto reddito netto delle ferrovie romane quale risulterà dal bilancio speciale degli introiti e delle spese delle stesse ferrovie pel detto anno da allegarsi allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

« L'amministrazione delle ferrovie romane disporrà affinchè, assicurate le esigenze del servizio, la Cassa centrale versi alla fine d'ogni mese nelle tesorerie dello Stato le somme disponibili.

« Il bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie predette, accompagnato da una relazione dell'ufficio di revisione istituito col regio decreto del 30 novembre 1869, n° 5434, sarà annualmente sottoposto all'approvazione della Corte dei conti entro i limiti di riscontro di cui all'articolo primo. »

Ora l'onorevole Spaventa propone, e Commissione e Ministero accettano che dopo il secondo capoverso « L'amministrazione delle ferrovie romane disporrà, ecc. » si dica:

« Le situazioni mensili della cassa centrale e le contabilità mensili dei diversi servizi saranno trasmesse dalla ragioneria dell'amministrazione ferroviaria alla Corte dei conti. »

Poi nell' ultimo capoverso si è concordato di porre:

« Il bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie predette, accompagnato da una relazione della ragioneria sarà annualmente sottoposto all'approvazione della Corte dei conti. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 5 divenuto 4, colle modificazioni che ho lette.

(È approvato.)

« Art. 6 che diviene 5. Le attività nette risultanti dalla liquidazione dei conti della gestione sociale che cessa al 31 dicembre 1881, saranno versate nelle tesorerie dello Stato imputandone l'ammontare sopra un capitolo speciale del bilancio dell'entrata del 1882. Nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici pel 1882 sarà stanziata in apposito capitolo la somma occorrente pei lavori di completamento delle linee e per le provviste di materiale mobile in aumento d' inventario pel detto anno 1882. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Anche sull'articolo 6 pregherei l'onorevole ministro di darmi qualche schiarimento. L'articolo 6 dice: « Le attività nette risultanti dalla liquidazione dei conti della gestione sociale che cessa al 31 dicembre 1881, saranno versate nelle tesorerie dello Stato. »

Ora, l'amministrazione delle ferrovie romane, va per conto dello Stato già da 2 anni, 1880 e 1881. Quando fu discussa la legge, se io non erro, nel Senato, fu fatta questa osservazione; si domandò, quale autorità avrebbe riscontrato, e riveduto i conti di quell'amministrazione, la quale sarebbe andata nell'interesse dello Stato dal principio del 1880 in qua. La legge del riscatto non provvide a questo bisogno. L'onorevole ministro, se sono stato bene informato, prese un mezzo impegno dinnanzi al Senato, di cercar modo cioè che le suddette contabilità, che riguardano molte e molte decine di milioni, sarebbero rivedute da un'autorità competente. Io non so però da chi; nè nella relazione, nè nella legge, ho potuto trovare alcuna notizia intorno a questo argomento. Desidererei quindi qualche spiegazione dal ministro per tranquillità mia e della Camera. Si tratta, insomma, d'un'amministrazione di 70 od 80 milioni, pei due anni, che è proceduta per conto dello Stato, ed i cui conti io non so da chi siano riveduti.

Secondo gli statuti sociali, i conti erano riveduti dai sindaci ed approvati dalle società; ma dal 1° di gennaio 1880, essa non ha avuto più interesse nella gestione, e sarebbe un'assurdità quindi il lasciare questi conti alla revisione dei sindaci nominati dalla società che non ha interesse nell'amministrazione e contentarsi dell'approvazione che essa sarà per dare ai medesimi.

Spero dalla cortesia dell'onorevole ministro qualche chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ricordo benissimo la discussione che fu fatta a questo riguardo davanti al Senato, ed anche gli impegni che io presi.

Nella legge non fu variato nulla per l'andamento dell'amministrazione, e quindi fu lasciato correre anche il sistema della revisione per mezzo dei sindaci: stando anche la finzione della società, perchè il Consiglio non era più che una finzione, il Governo lasciò che i conti fossero riveduti nel modo solito, non potendo fare altrimenti.

Io presi impegno anzi di presentare una relazione speciale sui conti delle Romane, e spero, fra poco tempo, di poterla anche presentare, conti però che saranno riveduti magari direttamente dalla Corte dei conti.

SPAVENTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Ringrazio l' onorevole ministro della spiegazione che mi ha dato, che mi soddisfa pienamente. Una volta che egli prende l'impegno di sottoporre questi conti alla Corte dei conti, non c'è altro da desiderare. Senonchè fo notare all'onorevole ministro che forse vi bisognerà uno speciale progetto di legge, perchè la Corte possa spiegare la sua autorità sopra conti che non sono domandati espressamente dalle leggi organiche.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 diventato 5, che ho letto.

(È approvato.)

Articolo 7 che diventa 6:

« Sarà presentata al Parlamento una relazione an-

nuale sull'andamento dell'esercizio provvisorio delle amministrazioni delle ferrovie di cui ai precedenti articoli. »

CHIAVES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Prego la Camera di avvertire che noi proroghiamo la facoltà di quest'esercizio per un anno, e non so veramente come questo possa andare d'accordo colle parole « relazione annuale. » So bene che questo è l'effetto di quella presunzione grande che debba durare più d'un anno, ma ad ogni modo quando si verrà a chiedere un'altra proroga, allora...

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, c'è forse un errore di stampa; mancano le parole « della gestione annua. »

CHIAVES. Allora capisco.

PRESIDENTE. Dunque diremo « la relazione della gestione annua. »

CHIAVES. Scusi, onorevole presidente, ma « gestione annua » sempre indica il concetto di più anni; mi pare che se si dicesse « sarà presentata entro l'anno una relazione sull'andamento dell'esercizio » sarebbe molto più chiaro e preciso l'articolo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Onorevole Chiaves, a me pare che levando la parola « annuale » è fatto tutto. « Sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'esercizio, ecc. »

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 6 così emendato:

« Sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'esercizio provvisorio delle amministrazioni delle ferrovie di cui ai precedenti articoli. »

Pongo ai voti quest'articolo 6.

(È approvato.)

Voteremo poi a scrutinio segreto anche questo disegno di legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: AGGREGAZIONE DELLA FRAZIONE DI ROVELLASCA AL COMUNE OMONIMO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandonnini.

SANDONNINI. Io vorrei pregare la Camera di permettere che si proceda alla discussione del disegno di legge, che è iscritto all'ordine del giorno, al numero 12: Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881.

Questo disegno di legge non può dar luogo a lunga discussione, e d'altronde il ritardo potrebbe cagionare sempre maggiori danni. Così spero che la Camera vorrà deliberare che si discutano questi provvedimenti, così efficaci, come potrebbero essere qualora siano discussi e votati in tempo. Pregherei quindi l'onorevole presidente di voler ottenere che la Camera consenta alla discussione del disegno di legge in parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandonnini prega la Camera di volere ora procedere alla discussione del disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno, al n° 12: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano 29 giugno 1881. »

FORTUNATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

FORTUNATO. Per quanto mi sia uggioso l'oppormi alla proposta dell'onorevole Sandonnini, io prego la Camera di non accettarla.

Ho fatto parte della Commissione eletta per riferire su questo disegno di legge e sono stato della minoranza.

PRESIDENTE. Ecco, non preveniamo la discussione, non dica le ragioni della minoranza.

FORTUNATO. Il disegno di legge è molto più grave di quello che possa parere a prima vista per la quistione di massima che implica, ed il discuterlo ora e votarlo non mi pare molto utile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti Ferdinando.

BERTI FERDINANDO. Io prego la gentilezza della Camera di approvare la mozione dell'onorevole Sandonnini. Si tratta di un progetto non di grave importanza; ma, permetta l'onorevole Fortunato, di lieve importanza; si tratta di prorogare il pagamento delle imposte per un anno; e anzi la regolarità vuole che si provveda prima che l'anno scada. Si tratta di gravi disastri avvenuti nell'Italia centrale, dietro i quali si dovrebbe accordare colà il modesto beneficio della proroga delle imposte.

Io invoco i precedenti della Camera a questo riguardo, per domandare che si tratti subito questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato.

FORTUNATO. L'onorevole Berti dice che questo disegno di legge non è grave; ecco, io invece credo che mi sarebbe facile dimostrare essere esso tutt'altro che leggero; ma me ne astengo, perchè facendolo entreremmo in merito, e non è questo il momento di fare questa discussione. Io dico che la Camera farebbe opera più utile, se rimandasse la discussione di questo disegno di legge all'epoca in cui riprenderà i suoi lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Faccio una osservazione d'ordine affatto pratico. Io non avrei nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Sandonnini, perchè il Governo accetta il disegno di legge. Ma potrebbe venire la discussione, e io non vorrei averne la conseguenza di una discussione prolungata così da rendere in appresso impossibile la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge già approvati per alzata e seduta, e la cui approvazione per parte del Parlamento era sembrata imprescindibile. Si sarebbe così pregiudicata, per una discussione che non riuscirebbe ad essere concretata in una legge, la discussione già compiuta dei due disegni di legge per la votazione dei quali già sono disposte le urne.

Io prego l'onorevole Sandonnini e l'onorevole Berti Ferdinando di voler consentire che questa discussione sia rimandata. Non ne verrà alcun danno, perchè, riguardo all'imposta dell'anno prossimo, gli onorevoli deputati sanno che la rata semestrale non scade che il 9 febbraio; e però saremo ancora in tempo di recare alle popolazioni danneggiate il beneficio cui mira questo disegno di legge ugualmente come se lo discutessimo oggi.

Non è da temere alcun *periculum in mora*; e avremo evitato il pericolo di non potere approvare a scrutinio segreto due disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Sandonnini, mantiene la sua proposta?

SANDONNINI. Io sperava che questo progetto sarebbe stato votato senza discussione; ma vedendo che minaccia di nascere una discussione piuttosto viva, e siccome mi rincrescerebbe moltissimo di ritardare la votazione delle altre due leggi che sono già state discusse, e preferendo anche che la discussione si faccia con una certa ampiezza, dichiaro, quanto a me (purchè non venga pregiudicata alcuna delle disposizioni del progetto) che ritiro la mia proposta, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro.

MERZARIO. Propongo che si passi alla discussione del disegno di legge che viene subito dopo nell'ordine del giorno, perchè la Commissione è tutta intera d'accordo, ed il disegno di legge è di urgenza.

Voci. No! no!

BERTI F. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non c'è più proposta, onorevole Berti.

BERTI F. La riprendo per conto mio.

PRESIDENTE. Ma adesso siamo passati ad altra cosa. Arriva tardi. (*Ilarità*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. Faccio formale proposta di passare al disegno di legge che viene dopo, imperocchè si tratta di cosa di poco momento, che non può dar luogo a nessuna discussione.

PRESIDENTE. Dunque ho inteso.

L'onorevole Merzario propone voglia la Camera discutere il progetto inscritto al n° 13: Aggregazione della frazione di Rovellasca in provincia di Milano a Rovellasca in provincia di Como. (*Rumori — Oh! oh!*)

COLAIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questa proposta dell'onorevole Merzario?

COLAIANNI. Voglio fare un'altra proposta.

PRESIDENTE. Allora aspetti che sia esaurito questo.

Onorevole Merzario, mi pare che l'accoglienza della Camera non sia troppo favorevole. (*Ilarità*)

MERZARIO. A me pare che non abbiano diritto a far valere le loro ragioni solamente le grandi città, ed i grandi centri, ma che qualche diritto, secondo me, possano avere anche i piccoli paesi. Qui, è vero, si tratta di un piccolo villaggio il quale però, si noti bene, se non si approva questo disegno di legge, alla fin d'anno potrebbe non avere più nè medico, nè maestro, nè maestra, nè nulla.

Una voce. Ma allora votiamolo!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Merzario di discutere il disegno di legge iscritto al n° 13 dell'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI. Vorrei fare considerare alla Camera che vi sono due altri progetti che si riferiscono allo stesso oggetto di quello di Rovellasca a cui la Camera in questo momento ha dato il voto favorevole; pregherei quindi la Camera di volere permettere che si discuta e si deliberi sugli altri due progetti n° 14 e 15.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non avrei alcuna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Massari, ma i due disegni di legge che egli ha accennato sono differenti; per essi si tratta di variare la circoscrizione giudiziaria e non altra. Ora io faccio considerare alla Camera che, oltrechè questi due disegni di legge possono far sorgere qualche discussione, essi trattano di un argomento pel quale occorrerebbe la presenza dell'onorevole guardasigilli,

sempre indispensabile quando si tratta di queste questioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Revel.

DI REVEL. Mi permetto di fare osservare alla Camera che il disegno di legge che è al n° 15 ha raccolto il suffragio di tutta la Commissione e... (*Rumori*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non c'è il guardasigilli. Non ci sarà nessun inconveniente ad aspettare.

PRESIDENTE. Onorevole Massari, mantiene o ritira la sua proposta?

MASSARI. La mantengo; e prego la Camera di considerare che con questo modo di procedere, si usano due pesi e due misure... (*Rumori*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. (*Con forza*) Protesto contro questa asserzione che si usino due pesi e due misure. Per la frazione di Rovellasca si tratta principalmente di variare la circoscrizione del comune e questo è terreno mio; ma quando si tratta di variare la circoscrizione giudiziaria, io domando alla Camera se non è necessario che sia presente il guardasigilli. Aggiungo poi che i disegni di legge che abbiamo votato sono urgentissimi, e che il Senato siede in permanenza attendendo che il Ministero ne faccia la presentazione.

PRESIDENTE. Onorevole Massari insiste?

MASSARI. Insisto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Massari propone che la Camera voglia, dopo votato il n° 13, votare i numeri 14 e 15.

Chi approva la proposta dell'onorevole Massari, non accettata dal Ministero, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colaianni.

COLAIANNI. Io proporrei alla Camera di discutere una leggina la quale richiede molto meno tempo di tutte le altre cioè: provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Colaianni, dove era ella testè, quando la Camera ha deliberato su questo disegno di legge? (*Vivissima ilarità*)

Si passerà alla discussione del progetto n° 13 all'ordine del giorno: Aggregazione del comune di Rovellasca in provincia di Milano a Rovellasca in provincia di Como. Si dà lettura del disegno di legge.

OLIVIERI FILENO. Ho chiesto di parlare, onorevole presidente, da molto tempo.

PRESIDENTE. Aspetti dopo.

OLIVIERI FILENO. Per fare una proposta.

PRESIDENTE. La farà dopo. Le darò facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

CAPPONI, *segretario, legge.* (V. *Stampato*, n° 216-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI RUDINÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ. Debbo far notare alla Camera che col disegno di legge in discussione s'inaugura un sistema assolutamente nuovo. Fino ad oggi si è ritenuto che non fosse conveniente di mutare la circoscrizione delle provincie. Oggi ci si domanda di mutare la circoscrizione di due provincie. (*Oh!*)

Io non conosco abbastanza le ragioni, per le quali questa modificazione è stata proposta; ma io credo che sia pericoloso di accettare questi disegni di legge i quali non vengono dinnanzi a noi per iniziativa del Governo. Io faccio questa semplice osservazione: la Camera la tenga in quel conto che crederà più opportuno; a me basta per dovere di coscienza di farla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

MERZARIO. Rispondo all'onorevole Di Rudinì, che questo disegno di legge non è d'iniziativa parlamentare, bensì di iniziativa del Governo.

Rispondo in secondo luogo che abbiamo già dei precedenti di mutamenti di circoscrizioni provinciali. Mi viene adesso in mente, fra gli altri, un caso avvenuto da non lungo tempo nel mandamento di Asola.

In terzo luogo, amo far notare che se l'onorevole Di Rudinì si fosse compiaciuto di leggere la mia relazione, avrebbe veduto che ragioni eccezionali e quasi uniche hanno, non solo consigliato, ma quasi comandato questo provvedimento.

Il comune di Rovellasca sta proprio sul confine della provincia di Como. Si è seguitato, come avviene, a costruire case nel comune di Rovellasca, e queste si trovarono costruite (caso più unico che raro) in diverso comune, quello di Misinto, in diversa provincia, quella di Milano.

Or bene, questa nuova frazione di Rovellasca, mentre è unita al comune e abitato di Rovellasca, si trova in lontananza di tre chilometri dal comune, cui, per necessità territoriale, fu aggregata, quello di Misinto, che dista, lo ripeto, più di tre chilometri.

Di qui la necessità che fra i due comuni di Rovellasca e di Misinto intervenisse un contratto a favore della frazione Rovellasca, pel servizio del medico, della levatrice, delle scuole; e questo contratto scade alla fine del mese in corso.

Quando questo disegno di legge non sia subito votato, alla fine del mese potrebbero nascere inconvenienti che devono essere evitati. E per evitare questi inconvenienti, dopo lunghe pratiche, i due

comuni già votarono unanimemente la proposta aggregazione; i due Consigli provinciali interessati di Como e di Milano diedero voto favorevole a gran maggioranza.

La vostra Commissione, esaminato il progetto, fu concorde nell'approvarlo: non so perchè ora si voglia contrastare ad un diritto invocato dalla giustizia e quasi dall'umanità a favore di questi poveri comuni di campagna. Questa è questione di vera democrazia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io debbo dichiarare che, in tesi generale, approvo la teoria esposta dall'onorevole Di Rudinì. Bisogna andare adagio nel prendere l'iniziativa di variare queste circoscrizioni. E anzi io aggiungerò essere sistema molto pericoloso quello della iniziativa di un membro del Parlamento, il quale non si sia messo d'accordo col Governo, perchè può accadere che si presentino alla risoluzione della Camera questioni immature e che si sia poi imbarazzati anche per riguardo ad altre leggi. Ma questo è un caso speciale. E ce ne sono degli altri. Ve n'è stato uno anche nella mia provincia. Il comune di Isola Sant'Antonio era aggregato alla provincia di Pavia, ma era diviso dalla provincia stessa da un ramo del Po: questo ramo si è esteso, le condizioni del comune si sono variate; si è dovuto aggregare il comune alla finitima provincia di Alessandria. Il caso di Rovellasca è lo stesso; è una piccola borgata; sono tutti contenti, i due comuni interessati, le due provincie interessate; nessuna opposizione. Perchè volete impedire di fare questo poco di bene, quando non ne può derivare nessuna conseguenza pericolosa? Perciò io prego la Camera di approvare senz'altro questo disegno di legge.

Voci. Ai voti!

BILLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

BILLIA. Io ho una sola osservazione da fare. Qui non si tratta solamente di cambiamento di comuni, non si tratta solamente di cambiamento di circondario, ma anche di provincia. Astrazion fatta da ogni altra osservazione, non è necessario anche qui l'intervento del ministro di grazia e giustizia? È la popolazione che passa da una circoscrizione giudiziaria ad un'altra: non solamente cambia di mandamento, ma perfino di circondario. Ora su questo io prego l'onorevole ministro dell'interno di metter d'accordo le sue dichiarazioni d'adesso, con quelle che ha fatto precedentemente.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti:)

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1882 la frazione Rovellasca cesserà di far parte del comune di Misinto in provincia di Milano, e sarà aggregata a quello di Rovellasca in provincia di Como per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

Passeremo ora alla votazione a squittinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e cioè:

« Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane;

« Proroga dell'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia, ed esercizio provvisorio delle ferrovie romane per conto diretto dello Stato;

« Distacco da Misinto (provincia di Milano) e aggregazione a Rovellasca (provincia di Como) della frazione Rovellasca. »

Intanto annunzio l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2:

« Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile. » (*Movimenti*)

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Votiamo prima.

LUGLI. A me pare che, dopo tante fatiche, vi sia bisogno di un poco di riposo. Per conseguenza farei formale proposta che la Camera si aggiornasse fino al giorno 9, od al 10 gennaio.

Voci. No! no! Al giorno 20.

LUGLI. Scusino, io propongo il 9, od il 10 gennaio perchè non bisogna dimenticare che la Camera si deve occupare dei trattati di commercio prima dell'8 febbraio dell'anno venturo. (*Rumori*)

DELVECCHIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DELVECCHIO. Io faccio osservare all'onorevole Lugli che i trattati di commercio abbiamo tempo a discuterli sullo scorcio del mese di gennaio; imperocchè essi non iscadono che all'8 febbraio, ed io non credo che la Camera voglia impiegare più di 8 o 10 giorni, ed altrettanti il Senato per discutere il relativo disegno di legge. Quindi credo che vi sia tutto il tempo per discuterli. Epperciò propongo che la Camera s proroghi fino al giorno 20 di gennaio.

Voci. È troppo!

Altre voci. Sì! sì!

DELVECCHIO. Io me ne appello all'onorevole presidente della Camera in questa circostanza... (*Vivissime conversazioni*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio. Non vale proprio la pena d'agitarsi tanto per questione così piccola.

DELVECCHIO. Io aveva detto fino al giorno 20; ma faccio proposta formale che la Camera si aggiorni al giorno 18 gennaio 1882.

Voci. Al 15.

CANCELLIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Io prego la Camera di voler tenere in considerazione la condizione dei deputati che devono viaggiare tre, quattro giorni per arrivare a casa loro. (*È vero! è vero!*) Se le vacanze si volessero stabilire sino al giorno 9 gennaio, proporrei di non farne punto, e rimanere invece a lavorare qui continuamente, piuttosto che obbligare alcuni deputati ad andare e tornare senza lasciare loro il tempo di pensare ai propri affari. Prego la Camera, in vista delle accennate considerazioni, di prorogarsi sino al 20 gennaio. (*Benissimo!*)

DE RENZIS Faccio osservare all'onorevole Cancellieri che il giorno 20 cade in venerdì. (*Ilarità fragorosa*) Per conseguenza propongo l'aggiornamento a lunedì 23 gennaio.

Una voce. È troppo.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Sono quattro le proposte. Una è dell'onorevole Lugli perchè la Camera si aggiorni sino al 9 gennaio; la seconda è dell'onorevole Delvecchio... (*Conversazioni*)

Facciano silenzio, li prego.

PANDOLFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su di che?

PANDOLFI. Invece del 23 gennaio propongo l'aggiornamento al 19; così sarà evitato il giorno di venerdì e saranno conciliate le varie proposte. (*Continuano i rumori*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, raccomando loro di far silenzio.

CANZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANZI. Poichè ci aggiriamo fra i termini del 19, del 22 e del 23, prendiamo una media, questo è tanto naturale, e sia stabilito per la fine delle vacanze il giorno di lunedì 21 gennaio.

PRESIDENTE. Il giorno 21 cade in sabato. Dunque abbiamo cinque proposte d'aggiornamento delle nostre tornate: l'una è pel giorno 9, la seconda pel 18, la terza pel 19, la quarta pel giorno 20 e la quinta pel 23.

PULLÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Propongo che questa questione sia definita dall'onorevole presidente; altrimenti non ne potremo uscire.

PRESIDENTE. Il presidente è pronto a trovarsi domani alla Camera a qualunque ora. (*Bravo! Benissimo!*)

La proposta che più si scosta dall'ordine del giorno è quella dell'onorevole De Renzis, che cioè la Camera aggiorni le sue sedute fino al 23 gennaio. (*Agitazione*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. (*Rumori*) Ma, onorevoli colleghi, li prego!... Per questione così piccola, ripeto, agitarsi tanto non ne vale la pena!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io vorrei che le ferie della Camera non fossero nè troppo lunghe, nè troppo brevi, appunto per l'osservazione fatta dall'onorevole Cancellieri. In via di transazione, direi il 18. (*Sì! sì! — No! no!*)

PRESIDENTE. Onorevole De Renzis, mantiene la sua proposta?

DE RENZIS. Accetto la proposta dell'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri?

CANCELLIERI. Mi associo al desiderio dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Pandolfi?

PANDOLFI. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Canzi?

CANZI. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Lugli?

LUGLI. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'aggiornamento delle sedute della Camera a mercoledì 18 gennaio 1882, alle ore 2 pomeridiane.

(La Camera approva.)

COMMISSIONE PER VISITA A SUA MAESTÀ IN OCCASIONE DEL CAPO D'ANNO.

PRESIDENTE. Ora estraggo a sorte i nomi di 12 deputati che dovranno, in occasione del primo dell'anno, e in unione alla Presidenza, recarsi a complimentare, a nome della Camera, Sua Maestà il Re.

(*Estrae i nomi.*)

Gli onorevoli Tenerelli, Antonibon, Mussi, Di Blasio, Mocenni, Morelli, Solimbergo, Barazzuoli,

Nocito, Ronchei, Boselli, Inghilleri rappresenteranno la Camera insieme con la Presidenza in quella circostanza.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO.

PRESIDENTE. Ora si procede alla chiama per la votazione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane;

Proroga dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia, ed esercizio provvisorio delle ferrovie romane per conto diretto dello Stato;

Aggregazione della frazione di Rovellasca in provincia di Milano a Rovellasca in provincia di Como.

(*Il segretario Quartieri fa la chiama.*)

Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti. (*Segue la numerazione*)

Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	202
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

Proroga dell'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle romane.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	208
Voti contrari	21

(La Camera approva.)

Aggregazione della frazione di Rovellasca in provincia di Milano a Rovellasca in provincia di Como.

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	194
Voti contrari	35

(La Camera approva.)

La Camera si aggiorna al 18 gennaio 1882.

La seduta è levata alle 5 50.

Prof. Avv. Luigi Ravani

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.